

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

55° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 5 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 10 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 21 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 24 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 30 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 33 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 40 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 43 |
| 10 ^a - Industria | » | 76 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 79 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 87 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 90 |

Giunte

| | | |
|----------------|------|---|
| Elezioni | Pag. | 3 |
|----------------|------|---|

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|---|------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 105 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 108 |

| | | |
|--------------------|------|-----|
| CONVOCAZIONI | Pag. | 114 |
|--------------------|------|-----|

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-ter, n. 3, nei confronti del senatore Emiddio Novi, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R135 000, C21ª, 0011º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Il senatore RUSSO interviene per chiarire alcuni aspetti di fatto della richiesta, in ordine ai quali il PRESIDENTE dà ulteriori precisazioni.

La Giunta ascolta quindi il senatore NOVI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori VALENTINO, LISI e BERTONI.

Congedato il senatore Novi, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, che avanza una proposta di rinvio dell'esame del documento in questione, VALENTINO, BERTONI, CORTELLONI, MILIO ed il PRESIDENTE.

La Giunta respinge la proposta di rinvio avanzata dal senatore Russo.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Novi.

Il senatore RUSSO, intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia la sua astensione.

La Giunta approva, quindi, la proposta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica infine il senatore Valentino di redigere la relazione per l'Assemblea.

È quindi rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

66ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Abbate.**La seduta inizia alle 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1612) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI ricorda l'origine del provvedimento, derivante dalla nota sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, e ne illustra il contenuto, rilevando che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 introdotto ai sensi dell'articolo 1, potrebbe non corrispondere alla predetta sentenza, risultando anche irragionevole, sotto il profilo costituzionale, in quanto prevede un diritto esclusivo, piuttosto che un diritto di preferenza a parità di condizioni. Quanto al comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, ritiene che possano esservi aspetti di incompatibilità con il precetto costituzionale sulla copertura finanziaria delle maggiori spese o delle minori entrate. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole integrato dalle osservazioni formulate dianzi.

La Commissione conviene.

IN SEDE DELIBERANTE

(938) PASQUALI e LA LOGGIA. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441

(1201) CARPINELLI ed altri. - Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali

(1366) PASQUALI ed altri. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 7 novembre.

Il presidente VILLONE ricorda che la relatrice, nella precedente seduta, ha presentato un testo unificato dei disegni di legge: al riguardo, egli ha potuto registrare l'unanime consenso dei Gruppi parlamentari sulle disposizioni transitorie, mentre ha rilevato perplessità e riserve, quanto alla ridefinizione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993. Quest'ultimo aspetto, infatti, potrebbe essere riconsiderato in sede di revisione generale della disciplina delle campagne elettorali, o comunque in base a una riflessione più ponderata.

La relatrice PASQUALI conviene sulla soluzione indicata dal Presidente, che corrisponde all'esigenza di risolvere le questioni più urgenti in materia di adempimenti per le spese elettorali.

Concordano in tal senso anche i senatori MAGGIORE e PELLEGRINO, nonché il sottosegretario ABBATE.

Il senatore BESOSTRI, quindi, rileva una lacuna nella normativa in esame, in caso di proclamazione di eletti che subentrano ad altri, per i quali non sarebbe prevista esplicitamente la sanzione della decadenza. Ad avviso del PRESIDENTE, un riferimento generico alle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 515 del 1993, contenuto nelle norme transitorie, potrebbe essere risolutivo. Il senatore GUERZONI si dichiara contrario a qualsiasi estensione delle ipotesi di decadenza, che già di per sè sono a suo avviso da considerare criticamente, in quanto non corrispondono alla volontà degli elettori.

Il senatore LISI, quindi, richiama l'attenzione sull'opportunità di acquisire il parere della Commissione giustizia sul testo in discussione.

Il presidente VILLONE osserva che, ove si convenga di non modificare il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, il parere della Commissione giustizia non sarebbe più necessario.

La relatrice PASQUALI, quindi, presenta una nuova proposta di testo unificato, che corrisponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione e integra alcune disposizioni formulate per le vie brevi dal rappresentante del Governo: il testo si compone di tre articoli, e comprende anche la clausola di immediata entrata in vigore.

Si procede alle votazioni.

Con separate deliberazioni, sono approvati gli articoli 1, 2 e 3 del nuovo testo unificato proposto dalla relatrice.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 938, 1201 E 1366**

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali

Art. 1.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «deve essere trasmessa», sono inserite le parole: «entro tre mesi dalla proclamazione»;

b) all'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.»;

c) all'articolo 14 è abrogato il comma 5;

d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: «Collegio», è inserita la parola: «regionale»;

e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: «proclamato eletto».

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, a depositare la dichiarazione stessa entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate, delle quali è comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma.

2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

49ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione, esaurito l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo, è chiamata ad esaminare le proposte di coordinamento predisposte dal relatore.

Il relatore SENESE presenta ed illustra il testo del disegno di legge come coordinato con gli emendamenti approvati nelle scorse settimane dalla Commissione.

Il senatore CENTARO pone un problema di metodo: desidera infatti sapere se nell'ambito di operatività dell'articolo 103 del Regolamento rientrano proposte di coordinamento anche sostanziale, ossia non meramente formale.

Dopo brevi interventi dei senatori SALVATO, BERTONI, SCOPELLITI, del sottosegretario AYALA e del RELATORE si procede alla disamina delle proposte di coordinamento agli articoli 7 e 28, fra loro concettualmente connesse.

Il senatore SENESE illustra entrambe le proposte, che sono accolte dalla Commissione con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE, in considerazione dei concomitanti impegni dell'Aula, dichiara chiusa la seduta della Commissione; auspica comunque che nella seduta pomeridiana la Commissione sia in grado di licenziare l'intero provvedimento.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

50 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0014º)

Il MINISTRO riferisce in merito ad un articolo pubblicato su un quotidiano economico nel quale erano riportate affermazioni di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia che potevano suonare come una critica inaccettabile e del tutto gratuita al lavoro della Commissione giustizia del Senato. Esprime rammarico per l'accaduto e assicura che i necessari chiarimenti sono stati forniti alla redazione del quotidiano.

Il PRESIDENTE si rallegra per le precisazioni del Ministro che mostra di comprendere le fisiologiche modalità di lavoro del Parlamento e in particolare della Commissione giustizia che è costretta ad esaminare in tempi assai ristretti i moltissimi e importanti provvedimenti ad essa assegnati.

Il senatore PREIONI sostiene che, qualora fossero approvati tutti i provvedimenti del Governo, la Commissione potrebbe lavorare molto meno in futuro.

IN SEDE REFERENTE

(399) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1035) FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado
(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di esaminare congiuntamente i tre disegni di legge.

Il relatore CALVI dopo aver ricordato la sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale che segnalava l'urgenza di riforme del sistema giudiziario adeguate alla particolare gravità della crisi che esso attraversa, lamenta il fatto che anche recentemente si è assistito a provvedimenti che andavano in senso opposto alle esigenze prospettate e contraddicevano lo stesso dettato costituzionale. Il relatore sottolinea che occorrerà rendere più razionale il funzionamento dei servizi e delle strutture giudiziarie non attraverso il mero ampliamento degli organici (che rappresenta la strada più semplice sebbene errata), ma attraverso la riscrittura della organizzazione giudiziaria a partire logicamente dalla previsione di una riforma degli uffici giudiziari di primo grado.

Si sofferma quindi sui tre progetti presentati, partendo dal disegno di legge n. 399 del senatore PREIONI che appare quello che concede la delega più ampia all'Esecutivo malgrado si muova in senso contrario agli altri due disegni di legge in esame.

Il disegno di legge n. 1035 del senatore Follieri ed altri e il disegno di legge n. 1245 del Governo hanno invece struttura e finalità simili prevedendo una delega al Governo per l'istituzione di un giudice unico su materie omogenee. In merito ai problemi trattati nel primo disegno di legge, il senatore CALVI sostiene, fra l'altro, che sarebbe più opportuno dividere le competenze penali, non in base alla pena prevista, ma in base al tipo di reati. Dopo aver rivolto poi un particolare apprezzamento per le modalità della previsione del parere parlamentare sui decreti governativi contenuto nel disegno di legge n. 1035, si sofferma su alcuni aspetti del disegno di legge governativo con particolare riferimento al comma *c)* dell'articolo 1, sostenendo che occorre addivenire ad un cambiamento effettivo e più radicale di quello che sembra essere delineato in questa proposta di normativa in esame. Il relatore esamina quindi brevemente il contenuto delle deleghe contenute nelle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, concernenti il trasferimento delle funzioni e l'organizzazione degli uffici giudiziari in coerenza con le finalità del progetto.

Sostiene infine come il comma 3, relativo ai pareri obbligatori (che pone sullo stesso piano le due Camere e il Consiglio superiore della magistratura) non sia scritto in modo adeguato poichè non si può mettere sullo stesso piano organi aventi funzioni e posizione gerarchica assai diversi nell'ordinamento e nei rapporti con l'Esecutivo.

Il MINISTRO dopo aver dichiarato di condividere l'osservazione del relatore in merito al comma 3, mette in luce l'urgenza dell'approvazione

della riforma in discussione sottolineando ad esempio anche la necessità, recentemente confermata, di prevedere un ufficio unico del GIP presso la pretura e il tribunale.

Sottolinea poi come, nelle intenzioni del Governo, il nuovo rito pretorile costituisca il modello del nuovo rito semplificato di fronte al giudice monocratico e conclude affermando che il disegno di legge in esame mira a creare una struttura razionale di ufficio giudiziario che dovrà essere adeguatamente sperimentato prima che si possa porre meno alla revisione della geografia delle circoscrizioni giudiziarie.

Preannuncia infine la presentazione di due emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso al termine dell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore SENESE spiega i motivi delle varie proposte di coordinamento e li motiva con la necessità di prevenire i conflitti e di dare chiarimenti su punti non chiari della normativa già approvata.

La senatrice SALVATO sostiene che le prospettate ipotesi di coordinamento vertono su modifiche sostanziali: si lamenta il rischio di violazione del Regolamento, che in questa sede contempla solo un coordinamento formale e non modifiche sostanziali.

In senso adesivo interviene il senatore CENTARO.

Il RELATORE illustra la proposta di coordinamento n. 3.

La senatrice SALVATO ribadisce il sospetto di una violazione dell'articolo 10.3 del Regolamento.

Il PRESIDENTE sostiene che proprio quando vi sono casi dubbi riguardo alla effettiva valenza modificativa di una proposta di coordinamento è necessario il voto della Commissione: in caso diverso sarebbe sufficiente una delega al Presidente al coordinamento formale.

Il senatore CENTARO sostiene che bisogna dimostrare l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 103 perchè sia legittima la procedura di coordinamento.

Il senatore SENESE si riserva di presentare tutte le proposte ritenute di carattere emendativo nella sede il cui il provvedimento proseguirà il suo *iter*, ossia in Aula ovvero in Commissione, se si dovesse procedere all'esame in sede deliberante.

Il PRESIDENTE prende atto delle affermazioni del senatore Senese.

Posta ai voti, la proposta di coordinamento n. 3, è approvata.

Si procede all'esame della proposta di coordinamento n. 4 che è illustrata dal relatore. Essa, con l'avviso favorevole del Governo, è accolta dalla Commissione.

Si procede all'esame della proposta di coordinamento n. 5, che dopo uno scambio di opinioni fra il RELATORE, il senatore CENTARO e il senatore CIRAMI è accolta dalla Commissione.

Si procede all'esame della proposta di coordinamento n. 6, che è illustrata dal relatore ed accolta dalla Commissione con l'avviso favorevole del Governo.

Si procede all'esame della proposta di coordinamento n. 7, sulla quale intervengono i senatori CIRAMI e BERTONI: è infine accolta dalla Commissione.

Si procede quindi all'esame della proposta di coordinamento all'articolo 13. Il RELATORE illustra le proposte di coordinamento n. 8 e 9 ed ipotizza una riformulazione del comma 1, della lettera e), che si riserva di presentare in altra sede, in tema di informazione commerciale.

Le due proposte sono accolte.

Il RELATORE ipotizza la riformulazione delle proposte di coordinamento all'articolo 15, volta a fissare il termine di un biennio per l'adeguamento delle misure di dicurezza e per la soppressione del «concerto» di cui al comma 2. Illustra la proposta di coordinamento n. 10, che però non è accolta.

Si procede all'esame della proposta di coordinamento n. 11 che, dopo un intervento della senatrice SILIQUINI, favorevole all'avverbio «nonchè», è accolta dalla Commissione.

Tutte le proposte di coordinamento all'articolo 23 sono quindi approvate.

Sono successivamente accettate dalla Commissione le proposte di coordinamento di cui agli articoli 25 e 27.

Vengono quindi approvate le proposte di coordinamento di cui agli articoli 28 e 31.

Il senatore PREIONI chiede la sospensione della seduta per l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di concludere l'esame del provvedimento.

Sono successivamente accolte le proposte di coordinamento di cui agli articoli 35 e 41.

Sono altresì accolte le proposte di coordinamento agli articoli 42 e 45.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti il mandato al senatore Senese, di riferire in senso favorevole sul disegno di legge nel testo risultante dagli emendamenti e dalla proposta di coordinamento accolti: risulta approvato.

PER FATTO PERSONALE
(R087 000, C02ª, 0001°)

Il senatore PREIONI sostiene che nel corso della relazione svolta nella seduta odierna dal senatore Calvi sul disegno di legge n. 399, tale progetto è stato definito come il più «filogovernativo» dei tre presentati sull'argomento: ritiene che sia necessario chiarire che l'espressione del senatore Calvi deve essere intesa non come benevolenza del presentatore del disegno di legge nei confronti dell'attuale Governo, ma semplicemente come necessità che su disegni di legge di questa natura vi sia un sostanzioso intervento dell'Esecutivo: è per questo che il progetto in esame riproduce il testo di altri disegni di legge da lui presentati nelle precedenti legislature.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1409**Art. 7.**

Sostituire la lettera d-bis con la seguente:

«d-bis. I trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale».

Coord. 1

SENESE

Art. 28.

Aggiungere al comma 7, in fine, il seguente periodo: «La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7».

Coord. 2

SENESE

Art. 8.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

Coord. 3

IL RELATORE

Art. 10.

Sostituire al comma 1 la parola: «dalla» con le parole: «presso la».

Coord. 4

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria».

Coord. 5

IL RELATORE

Art. 11.

Sostituire al comma 3 la parola: «provata» con la seguente: «documentata».

Coord. 6

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere».

Coord. 7

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «del trattamento».

Coord. 8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), n. 2 sostituire le parole: «In violazione della legge» con le altre: «in violazione di legge».

Coord. 9

IL RELATORE

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «custoditi e controllati» con la seguente: «conservati».

Coord. 10

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere».

Coord. 11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «ed integrazioni» aggiungere la seguente: «nonchè».

Coord. 12

IL RELATORE

Art. 23.

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «idonei a rivelare lo stato di salute».

Coord. 13

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «la diffusione dei dati di cui al presente articolo è vietata» con le seguenti: «la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata».

Coord. 14

IL RELATORE

Art. 25.

Al comma 1, sostituire le parole con le seguenti: «dati inerenti allo stato di salute ed alla» con le seguenti: «dati idonei a rivelare lo stato di salute e la».

Coord. 15

IL RELATORE

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «, comprese la comunicazione e la diffusione».

Coord. 16

IL RELATORE

Art. 27.

Al comma 2 sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2» con le seguenti: «nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3».

Coord. 17

IL RELATORE

Art. 28.

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere».

Coord. 18

IL RELATORE

Art. 31.

Al comma -bis sopprimere le parole: «per la protezione dei dati».

Coord. 19

IL RELATORE

Art. 35.

Al commi 1 e 2, inserire all'inizio le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato.».

Coord. 20

IL RELATORE

Art. 41.

Al comma 2, sostituire le parole: «ed al comma 6 dell'articolo 7, entro il termine di nove mesi dalla medesima data» con le seguenti: «, entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».

Coord. 21

IL RELATORE

Al comma 6, inserire, in fine, le parole: «fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29».

Coord. 22

IL RELATORE

Art. 42.

Al comma , relativo all'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sostituire nei commi 1, 2 e 4 della medesima legge le parole: «garante per la protezione dei dati» con le seguenti: «garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Coord. 23

IL RELATORE

Art. 45.

Sopprimere la parola: «23».

Coord. 24

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

23ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA***(85) GIOVANELLI ed altri. - Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale****(1385) Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: contrario sul disegno di legge n. 1385)

Il presidente MIGONE illustra brevemente il contenuto dei due disegni di legge, assegnati in esame congiunto alla 7ª Commissione permanente, volti a celebrare, in una giornata nazionale individuata nel 7 gennaio, la bandiera italiana attraverso l'istituzione di un comitato nazionale che gestirà manifestazioni ed iniziative storico-culturali sull'argomento. La competenza della Commissione affari esteri è investita dal fatto che l'onere di lire 5 miliardi previsto dal disegno di legge n. 1385 è coperto con l'accantonamento del fondo globale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri; invece segnala che, per quanto riguarda il disegno di legge n. 85, l'onere indicato in lire 20 miliardi è riferito allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Premesso che nel merito del disegno di legge si dichiara pienamente d'accordo con le finalità indicate, precisa che la competenza della Commissione affari esteri è limitata alla pronuncia circa l'utilizzo in difformità dei fondi prescelti per coprire gli oneri e, pertanto, propone un parere contrario sia a causa dell'assoluta estraneità dell'argomento alle attività del Ministero degli esteri, sia per la restrizione via via crescente che il bilancio dello Stato riserva alla politica estera scesa ad una quota del 0,2 per cento della spesa pubblica nel giro di pochi anni, sia infine per bloccare sul nascere un segnale che potrebbe trascinare altre iniziative svariate a gravare sulle già scarse risorse indicate. In ultimo osserva che celebrazioni di questo tipo, invece di pesare sul bilancio dello Stato, dovrebbero essere promosse dalle istituzioni operanti a livello locale, quali scuole ed enti pubblici territoriali.

Il senatore SERVELLO si esprime innanzitutto con forza a favore dell'iniziativa perseguita da questi disegni di legge volta a salvaguardare il valore di un evento unificatorio dell'Italia che oggi da alcune parti si mette in discussione nell'indifferenza generale. Dopo aver ricordato che alla Camera dei deputati la proposta è stata approvata con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, concorda con le critiche circa l'imputazione della spesa la quale appare per lo meno esagerata e non chiaramente motivata.

Il senatore FOLLONI, in quanto cofirmatario del disegno di legge n. 85, invita la Commissione a comprendere le motivazioni che forse sono più sentite da coloro che provengono da quei luoghi in cui per la storia si verificò la scelta del tricolore come bandiera nazionale. Contrariamente a quanto suggerito, non sembra appropriato imputare questa iniziativa ai soli enti locali o a ridurla a una mera giornata scolastica, che porterebbe una evidente sottovalutazione di un simbolo che appare invece oggi necessario riportare all'attenzione dei cittadini. Per venire incontro alle perplessità circa l'entità della spesa concorda sulla necessità di attivare ove possibile tutte le istituzioni interessate, ma osserva che per una celebrazione nazionale di forte contenuto e di alto livello alcuni costi saranno inevitabili.

Dopo che il senatore SERVELLO ha ventilato una proposta di ordine del giorno da presentare nelle sedi competenti, il senatore PORCARI dichiara di condividere interamente l'iniziativa, le motivazioni e le precisazioni fornite anche dal senatore Folloni. Si dichiara più che favorevole a sottolineare con una celebrazione di portata nazionale questo simbolo che le nuove generazioni non sentono più come valore da rispettare. Sempre in linea con la propria tendenziale contrarietà ad ogni eccesso di spesa, a confronto con tanti altri buchi di bilanci che lo Stato copre prosciugando le risorse dei privati cittadini, non ritiene questa una spesa così folle vista la nobile causa che la giustifica: è tuttavia utile fornire una indicazione per ridurre ove possibile gli sprechi.

Il senatore ANDREOTTI, per quanto di competenza della Commissione, si dichiara pienamente contrario ad attingere al bilancio del Ministero degli affari esteri che ha già subito tante limitazioni da dover tagliare mezzi ed interventi propri della politica estera. Per contro si dichiara certamente favorevole ad una celebrazione della bandiera nazionale esercitata con la massima rilevanza possibile, ma segnala il pericolo di provocare reazioni in senso inverso sollecitando una contropropaganda di facile appiglio su certa parte della popolazione. Osserva comunque che appare esagerato coinvolgere nel comitato preposto le istituzioni al massimo livello in quanto basterebbero come veicoli di diffusione le scuole, gli enti locali e le associazioni d'arma, aggiungendo che anche il Parlamento potrebbe ipotizzare una seduta celebrativa.

Il senatore CIONI, premesso l'accordo sul contenuto dell'iniziativa recata dai due disegni di legge in esame, rileva che la cifra annunziata appare decisamente esagerata e l'imputazione all'accantonamento del Ministero degli affari esteri del tutto fuori luogo, per cui concorda per esprimere un doppio parere contrario auspicando che altre istituzioni trovino nel proprio bilancio i fondi necessari.

Il senatore RUSSO SPENA conviene con l'ipotesi di parere contrario da emettere in questa sede, data la scarsa entità dei fondi rimasti a disposizione del Ministero degli esteri dopo i ripetuti tagli apportati dalle successive leggi finanziarie negli ultimi anni. Aderisce tuttavia allo spirito della proposta di legge che potrà essere sostenuto con un appropriato ordine del giorno per non sottovalutarne il segnale di importanza.

Il senatore MAGLIOCCHETTI, dichiarandosi profondamente turbato dall'avvenuto ammaina bandiera in seno a una recente manifestazione, sottolinea che un fatto di questo genere nasce proprio dalla mancata valorizzazione dei principi e dei simboli di uno Stato nazionale quali la sua bandiera e la sua unità. Ricordando come la Commissione affari esteri sia riuscita in sede di conversione del decreto-legge sul finanziamento del Vertice FAO sull'alimentazione a ridimensionarne la spesa senza peraltro intaccare l'importanza della manifestazione, suggerisce la ricerca di soluzioni alternative alla spesa lamentata, nonché alla sua imputazione, sostenendo al contempo con forza l'iniziativa per l'importanza che merita e per non inviare un segnale negativo in un momento di smarrimento di valori e di punti di riferimento per le nuove generazioni.

Il senatore GAWRONSKI, concordando con quanto da più parti segnalato, sottolinea come un eventuale parere negativo potrebbe interpretarsi in modo sbagliato mentre invece tutte le parti politiche appaiono d'accordo sul valore positivo di questa iniziativa. Tuttavia è necessario ridimensionare uno stanziamento decisamente immotivato, sollecitando le amministrazioni locali e le altre istituzioni coinvolte a fare uno sforzo per far fronte con propri mezzi.

Il presidente MIGONE, chiarendo che non esiste alcun equivoco circa il merito dell'iniziativa di celebrare la bandiera nazionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario - ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento del Senato - sul disegno di legge n. 1385 aggiungendo il suggerimento di imputare piuttosto il finanziamento ai fondi del Ministero del tesoro così come indicato dal disegno di legge n. 85, con i necessari ritocchi alla cifra proposta.

Dopo che il senatore ANDREOTTI ha insistito per dare un segnale circa l'esigenza di un taglio alle spese, il senatore SERVELLO ritiene necessario che risulti una valutazione positiva dell'iniziativa in esame, da non confondere con il parere negativo sull'allocazione di queste spese sui fondi del Ministero degli affari esteri. Anche i senatori FOLLONI, PORCARI e MAGLIOCCHETTI chiedono che si faccia un esplicito riferimento a tutte le dichiarazioni rimaste a verbale.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore di redigere un parere contrario sul disegno di legge n. 1385 con le indicazioni emerse nel dibattito.

La Commissione concorda all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

36ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del consiglio Parisi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C05ª, 0001ª)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MARTINO Guido, osservando che l'importo iscritto nel capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, pari a lire 160 miliardi, è stato ridotto in sede di assestamento a circa lire 150 miliardi, dei quali una quota pari a lire 70 miliardi è stata utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario con due provvedimenti d'urgenza, concernenti rispettivamente interventi per fronteggiare gli incendi boschivi e esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio con il quale è stato approvato il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti lirici. Residua pertanto una somma pari a circa lire 80 miliardi, ripartiti, con lo schema del decreto in esame, tra diverse finalità nel settore dei beni culturali, attraverso il finanziamento di interventi di restauro, di attività di ricerca e della realizzazione di eventi culturali diversi.

Passando ad esaminare l'elenco degli interventi previsti, il relatore sottolinea la non precisa definizione di alcuni degli interventi stessi, come ad esempio le opere prioritarie e straordinarie di ripristino e conservazione dei beni culturali, alle quali viene assegnato un contributo di lire 20 miliardi. In proposito, appare indispensabile un chiarimento, non

comprendendosi se si tratta di realizzare spese di investimento ovvero dar luogo a trasferimenti di natura corrente.

Riprendendo poi alcuni spunti contenuti nelle osservazioni formulate dalle Commissioni 7ª e 13ª, nonché nella proposta di parere formulata da alcuni senatori dell'opposizione, il relatore sottolinea l'esigenza di una nuova disciplina circa l'utilizzo e la ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale. In proposito, appare senza dubbio apprezzabile l'annuncio contenuto nella lettera di trasmissione dello schema di decreto, nella quale il Presidente del Consiglio ha manifestato l'intenzione di regolamentare il procedimento per la ripartizione della suddetta quota fin dalla sua fase di avvio, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio per l'elaborazione di un regolamento interno.

Il relatore ricorda che attualmente, in virtù di una prassi ormai consolidata, la determinazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale è effettuata sulla base del numero dei contribuenti che optano per tale destinazione e non già, come sarebbe preferibile, tenendo conto dell'importo associato alla scelta di ciascun contribuente. Il punto è comunque meritevole di attento approfondimento.

Ribadisce poi il carattere straordinario degli interventi a cui debbono essere destinati, sulla base della legge vigente, le risorse in questione. Esprime in proposito perplessità sulla possibilità di configurare come straordinari alcuni degli interventi previsti nello schema in esame, che sembrano piuttosto motivati dalla necessità di incrementare con risorse aggiuntive dotazioni rivelatesi insufficienti. Va inoltre osservato che lo schema di decreto interviene quasi al termine dell'anno finanziario e che pertanto l'utilizzazione di parte delle risorse è stata già effettuata, in deroga alla procedura prevista dalla legge n. 222 del 1985. Appare pertanto indispensabile richiamare il Governo all'osservanza di tale procedura, auspicando che per il prossimo esercizio finanziario lo schema di decreto venga predisposto con la necessaria tempestività.

In conclusione il relatore, facendo proprie anche le osservazioni formulate dalla 7ª e dalla 13ª Commissione, illustra una proposta di parere favorevole, nel quale si sottolinea peraltro l'esigenza di una dettagliata documentazione sugli interventi proposti dal Governo, nonché di una rendicontazione delle spese sostenute nei precedenti esercizi finanziari utilizzando finanziamenti a valere sulle risorse in questione.

Il senatore FERRANTE si associa alle osservazioni formulate dal relatore, sottolineando che alcune delle proposte contenute nello schema di decreto in esame sembrano porsi in contrasto con la legge n. 222 del 1985, non potendosi configurare come interventi di carattere straordinario. È dato invece di riscontrare una continuità nell'erogazione di risorse a valere sulla quota dell'8 per mille di competenza statale, a favore di determinati soggetti, nei successivi esercizi finanziari. Senza peraltro mettere in discussione la meritevolezza dei soggetti stessi, l'oratore sottolinea che si trascura di prendere in considerazione alcune realtà minori, non meno meritevoli di interesse e sostegno. Alla luce di tali considerazioni, egli si riserva quindi di proporre un'integrazione al parere formulato dal relatore sulla ripartizione delle risorse.

Interviene quindi il senatore VEGAS, il quale esprime compiacimento per l'intenzione manifestata dal governo di anticipare all'inizio dell'esercizio finanziario la ripartizione delle risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF. Tale anticipo appare quanto mai opportuno, anche in considerazione dell'esigenza di consentire ai contribuenti di conoscere preventivamente la destinazione della quota di competenza statale, prima di esercitare la propria opzione.

Dichiara quindi di concordare con le osservazioni formulate dal relatore sul criterio utilizzato per la determinazione della quota di competenza statale, sottolineando l'opportunità di riferirsi al volume delle risorse associate alla scelta di ciascun cittadino, anche per dare maggiore concretezza al diritto del cittadino stesso di veder destinate le risorse in questione alle finalità ritenute preferibili. Sottolinea in proposito che non appare necessario intervenire con una modifica della legge n. 222 del 1985, che risulterebbe di difficile attuazione anche per il particolare carattere di tale legge, apparendo più semplice l'adozione di una diversa interpretazione delle disposizioni vigenti.

Sottolinea quindi che la richiamata legge n. 222 del 1985 non fu corredata di copertura finanziaria, per cui nella sua applicazione concreta potrebbe porsi il problema di reperire idonea copertura all'utilizzo, per le varie finalità, della quota di competenza statale. Passando poi ad una valutazione in concreto dello schema di decreto in esame, l'oratore sottolinea che le somme in questione vengono effettivamente utilizzate per la copertura di spese alle quali non si intende far fronte con le ordinarie modalità di copertura, eludendo in tal modo il dettato delle leggi che prevedono l'erogazione di contributi a carico del bilancio statale. Evidenzia poi la destinazione di una parte delle risorse a soggetti che già in precedenza si sono avvalsi di tale finanziamento, così come l'improprio utilizzo per la copertura di contratti collettivi di lavoro o per il Fondo edifici di culto. Illustra infine una proposta di parere, in base al quale si ratifica l'utilizzo avvenuto in corso d'anno per fronteggiare gli incendi boschivi e per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma non quello per la copertura del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici, destinando invece le risorse al Fondo per la protezione civile e ad interventi nel settore dei beni culturali.

Il senatore VIVIANI rileva che nello schema di decreto in esame appaiono sostanzialmente rispettate le finalità fissate nella legge n. 222 del 1985 per l'utilizzo delle risorse di competenza statale derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF. Un dubbio si pone unicamente per la destinazione di lire 15 miliardi, avvenuta nel corso dell'esercizio finanziario, per la copertura del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici. Sottolinea peraltro una tendenza alla dispersione degli interventi, che si pone senza dubbio in contrasto con il carattere di straordinarietà che dovrebbe caratterizzare l'utilizzazione delle risorse. Con riferimento infine all'opportunità, segnalata nel corso del dibattito, di procedere ad una modifica della legge n. 222 del 1985, rileva che appare sufficiente modificare nel senso desiderato la prassi interpretativa di tale legge. In proposito, appaiono particolarmente condivisibili ed auspicabili le iniziative preannunciate dal Governo quanto alla modifica delle procedure attualmente seguite.

Il senatore CADDEO condivide le considerazioni svolte dal relatore ed in particolare, valuta positivamente la volontà del Governo di procedere alla definizione del regolamento attuativo della legge n. 222 del 1985. Alla luce delle norme vigenti, comunque, gli interventi proposti nello schema di decreto in esame appaiono accettabili, anche se permane una eccessiva ripartizione dei finanziamenti e si delinea un notevole squilibrio territoriale nella loro distribuzione, che sembra eccessivamente indirizzata alle aree settentrionali del Paese.

Il senatore GIARETTA ritiene che il relatore abbia fornito un quadro condivisibile dell'orientamento che dovrà assumere la Commissione con riferimento al decreto in esame. In effetti, le proposte in esso contenute sono in linea con le previsioni di legge, ad eccezione per ciò che si riferisce allo stanziamento per il rinnovo contrattuale per i dipendenti degli enti lirici.

Sarebbe forse opportuno, in attesa del nuovo regolamento che il Governo si propone di emanare, prendere in considerazione la proposta avanzata dal senatore Vegas: ciò eviterebbe di dar luogo ad interventi eccessivamente specifici con scelte di priorità che non appaiono sufficientemente motivate, in mancanza di elementi comparativi soddisfacenti.

Il senatore MORANDO rileva una notevole continuità nella impostazione del decreto rispetto alle scelte compiute nei precedenti anni. Sarebbe stato opportuno invece, procedere in modo assolutamente innovativo, evitando di prevedere contributi di carattere ordinario a favore di singoli soggetti. Fra l'altro, sono evidenti gli squilibri, anche di carattere territoriale, derivanti dalle scelte compiute.

Ricorda che la Commissione bilancio formulò osservazioni analoghe anche con riferimento dello schema di decreto proposto nel 1995 ed, in tal senso, appare opportuna l'iniziativa del Governo di regolamentare l'attuazione della legge n. 222 del 1985.

Ritiene che il parere debba contenere una netta riaffermazione della esigenza di interpretare in modo più rigoroso le disposizioni legislative vigenti allo scopo di evitare che i contributi siano finalizzati ad attività di carattere ordinario. Dovrà essere evitato in futuro, di utilizzare tali fondi per finalità come quella del rinnovo contrattuale dei dipendenti degli enti lirici. È opportuno, a suo avviso considerare tutte le implicazioni che potrebbero derivare da una diversa interpretazione della legge relativamente ai criteri di ripartizione della quota dell'8 per mille tra lo Stato e gli altri destinatari. Sul punto, occorrerebbe svolgere un adeguato approfondimento.

Il senatore MARINO esprime delusione per lo schema di decreto proposto, che non è impostato secondo un'ottica innovativa di superamento di una prassi, che egli giudica negativamente, secondo cui i contributi sono stati utilizzati a favore di attività di tipo ordinario e con un eccesso di discrezionalità nella scelta dei beneficiari.

A suo avviso, è essenziale che nel parere della Commissione, che dovrebbe seguire le linee indicate dal relatore De Martino, sia precisato che la previsione di un contributo a favore di un determinato soggetto

non deve costituire un precedente e garantire quindi l'erogazione del contributo anche per gli anni successivi.

Il sottosegretario PARISI precisa che il Governo nella formulazione dello schema di decreto ha dovuto tener conto di ben definiti vincoli derivanti dal modo in cui fino ad oggi è stata interpretata la legge, dai provvedimenti di urgenza che sono stati assunti nel corso dell'anno, dalle prassi precedenti e dal ritardo con cui si è solitamente provveduto all'emanazione dello stesso decreto.

Concorda con il relatore sulla opportunità di procedere ad una complessiva revisione di tale modo di procedere e a questo fine è stato istituito un gruppo di lavoro che entro tre mesi dovrà formulare un proposta di regolamento volta a consentire un rigoroso rispetto delle finalità della legge n. 222, ad interpretare in senso restrittivo il carattere di straordinarietà degli interventi (che dovranno riguardare quindi situazioni di emergenza ed avere un carattere di unicità) e la trasparenza delle procedure.

Dopo essersi soffermato sulle specifiche finalità dello stanziamento di 20 miliardi per opere di ripristino e conservazioni dei beni culturali, dichiara di concordare con la relazione del senatore De Martino ed assicura che in sede di approvazione del decreto definitivo il Governo terrà in massima considerazione gli indirizzi contenuti nel parere che sarà deliberato dalla Commissione bilancio.

Il senatore FERRANTE prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo ed osserva che l'orientamento, sottolineato in tutti gli interventi, di finalizzare i contributi finanziari in questione ad attività di carattere straordinario dovrebbe essere attuato già a partire dall'anno in corso.

Chiede quindi che l'elenco degli interventi proposti sia integrato tenendo conto anche di altre esigenze specifiche degne di considerazione analoga a quelle previste nello schema di decreto in titolo. In particolare, propone di prendere in considerazione la proposta di erogare un contributo straordinario a favore del teatro Serpente Aureo di Offida in provincia di Ascoli, finalizzato al completamento del restauro in corso.

Il relatore DE MARTINO Guido prende atto del generale consenso manifestato sulle considerazioni generali contenute nella relazione che ha svolto.

Ritiene che il rappresentante del Governo abbia fornito assicurazioni importanti sugli impegni che lo stesso Governo assume in relazione alla futura gestione della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato.

Precisato di non aver voluto entrare nel merito delle singole proposte di contribuzione, in considerazione della difficoltà di esprimere una valutazione in assenza di precisi elementi di comparazione, dichiara di accogliere le proposte di modifica suggerite dai senatori Morando e Marino.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore di formulare un parere che tenga conto degli orientamenti emersi nel corso della discussione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse (R048 000, C05ª, 0001°)**

Il relatore VIVIANI osserva che dopo la conclusione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno si è verificato un sostanziale esaurimento degli interventi pubblici a favore delle aree depresse. Basti considerare, al riguardo, che la legge n. 488 del 1993, che aveva costituito il primo tentativo di avviare una forma di intervento di carattere ordinario regionale, ha iniziato ad essere attuata praticamente solo alcuni mesi fa.

Ricorda come siano numerosi gli indicatori che testimoniano della permanente e anzi rafforzata esigenza di procedere invece a nuove iniziative di sviluppo dell'economia e dell'occupazione delle aree meno sviluppate del Paese. Per questa ragione, appare indispensabile compiere un'analisi approfondita degli strumenti a disposizione dell'amministrazione centrale e periferica, nonché degli enti territoriali, per attuare una politica regionale in grado di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea e dalle istituzioni nazionali.

Propone, quindi, che la Commissione bilancio proceda ad una indagine conoscitiva sulla funzionalità, efficacia e coordinamento di tali strumenti.

Il presidente COVIELLO prende atto del generale consenso della Commissione sulla proposta di indagine conoscitiva avanzata dal senatore Viviani e sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi politici. Informerà di tale deliberazione il Presidente del Senato, per il consenso previsto dall'articolo 48 del Regolamento, riservandosi di trasmettere anche il programma dell'indagine che sarà definito dall'Ufficio di Presidenza.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELLA SOTTO-COMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani mercoledì 13 novembre alle ore 15,30, non avrà più luogo. Avverte altresì che tornerà invece a riunirsi la Sottocommissione per i pareri, sempre domani mercoledì 13 novembre alle ore 15.

La seduta termina alle ore 17,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

38ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1997 (n. 41)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62: favorevole condizionato)
(R139 b00, C06ª, 0007º)

Riferisce alla Commissione il senatore MARINI, il quale ricorda che la legge n. 62 del 1990 prevede l'effettuazione di dodici lotterie nazionali ed una internazionale, rimettendo al Ministro delle finanze la facoltà di abbinare alle varie lotterie manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo in genere. Gli abbinamenti, soprattutto delle manifestazioni di respiro nazionale, rispondono a finalità di gettito, ma, per quanto riguarda le manifestazioni «minori», essi rappresentano lo strumento adatto alla promozione delle stesse.

Dopo aver illustrato gli abbinamenti predisposti dal Governo per l'anno 1997, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole, condizionato all'abbinamento di ulteriori cinque manifestazioni. In particolare, egli propone l'abbinamento del Carnevale di Acireale con il Festival della canzone italiana di Sanremo e la Sartiglia di Oristano, del Festival Jazz di Roccella Ionica con il Gran Premio di Formula 3 di Monza, del Campionato europeo di trotto di Cesena con il Trofeo ciclistico «Coppi», della Quintana di Foligno con la Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, il Giro d'Italia a vela e il Film Festival di Giffoni Valle Piana, e, infine, della Maratona di Carpi con le Universiadi e il Campionato italiano Sbandieratori di Reggio Emilia.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOSELLO concorda con le proposte di inserimento avanzate dal relatore.

Il senatore ALBERTINI si dichiara, anch'egli, sostanzialmente favorevole alle proposte avanzate dal relatore.

Il senatore ROSSI richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di abbinare una lotteria alle celebrazioni «donizettiane» previste per il 1997 e il 1998.

Il senatore D'ALÌ rileva che la distribuzione territoriale delle manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali appare fortemente squilibrata a favore delle regioni settentrionali, tenuto conto del fatto che il Governo, diversamente dal passato, non ha abbinato a ogni lotteria due o più manifestazioni. Lamenta, infine, l'esclusione di manifestazioni di particolare interesse come la «cronoscalata» di Erice.

A giudizio del senatore PEDRIZZI la scelta degli abbinamenti appare sostanzialmente equilibrata, così come integrata del resto dalla proposta avanzata dal del relatore.

Il relatore MARINI replica al senatore Rossi che l'eventuale abbinamento delle celebrazioni «donizettiane» con una lotteria nazionale non può prescindere dalle procedure previste dalla legge n. 62 del 1990.

Dopo un intervento del senatore ROSSI, che giudica prevalente l'interesse della manifestazione «donizettiana» rispetto ad un formale ossequio delle procedure, il Presidente ANGIUS, pur condividendo il segnale di attenzione sulle manifestazioni celebrative del musicista bergamasco, sottolinea la necessità che le procedure siano sempre e comunque rispettate.

Il sottosegretario VIGEVANI, intervenendo per la replica, osserva che la proposta del Ministro ha tenuto conto delle molteplici domande avanzate a norma di legge per richiedere l'abbinamento di particolari manifestazioni con le lotterie nazionali. Si deve tener conto di oggettivi vincoli tecnici e organizzativi che rendono inopportuna l'effettuazione di più di dodici lotterie nazionali. In generale, comunque, la distribuzione territoriale delle manifestazioni abbinate, per il 1997, alle lotterie appare sostanzialmente equilibrata.

Posta infine ai voti, viene accolta la proposta di redigere un parere favorevole con le condizioni avanzate dal relatore Marini.

SULL'INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELL'ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE SULLA FINANZA LOCALE (A007 000, C06, 0005*)*

Il senatore BIASCO chiede al Presidente Angius di informare sui motivi che hanno finora impedito di inserire all'ordine del giorno

dell'Assemblea il disegno di legge n. 1348, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, sulla finanza locale per l'anno 1996.

Il Presidente ANGIUS fa presente che la calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea spetta alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1612) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre scorso in attesa - ricorda il PRESIDENTE - dei pareri delle Commissioni consultate. Essendo il provvedimento calendarizzato dall'Assemblea per la seduta di domani pomeriggio, prosegue il Presidente, è peraltro indispensabile concluderne l'esame anche in mancanza dei suddetti pareri.

Il senatore BEVILACQUA illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485,

considerato che:

a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 15 settembre 1995, relativa al cosiddetto 'caso Bosman', si è ritenuto necessario modificare la disciplina sportiva al fine di eliminare ulteriori eventuali ostacoli alla libera circolazione degli sportivi professionisti nell'ambito della Unione Europea,

il Governo italiano, al fine di attenuare le conseguenze derivanti dalla soppressione dell'indennità di preparazione e promozione, di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n.91, derivante dall'ap-

plicazione della sopracitata sentenza, ha emanato il decreto-legge in esame,

detto provvedimento, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, contiene una disposizione che, sostituendo il secondo comma dell'articolo 10 della legge n.91 del 1981, relativo all'obbligo di reinvestimento degli utili conseguiti, consente alle società sportive professionistiche di avere finalità lucrative,

il decreto-legge in esame non considera la situazione in cui versano le società sportive che retrocedono dal settore professionistico a quello dilettantistico,

è opportuno che la suddetta fattispecie venga adeguatamente regolata nell'ambito delle normative delle federazioni sportive nazionali, a tutela delle società sportive dilettantistiche,

impegna il Governo:

affinchè, nel rispetto del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, adottati in tempi brevi i necessari provvedimenti a sostegno dell'associazionismo sportivo dilettantistico, restando demandata nel contempo all'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali la regolamentazione delle situazioni relative alle società sportive che retrocedono dal settore professionistico a quello dilettantistico».

0/1612/1/7

BEVILACQUA, MARRI, BASINI, CAMPUS, SERVELLO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485,

impegna il Governo:

ad intervenire presso gli organismi competenti affinchè:

nella determinazione del premio di addestramento e formazione tecnica, tengano conto delle società minori ovvero di quelle iscritte ai campionati di serie C o categoria ad essa equipollente e a quelli inferiori;

considerino la possibilità di adeguare il contributo annuale in favore delle società di serie C, o categoria ad essa equipollente, e delle società dilettantistiche alle rispettive e crescenti esigenze di bilancio».

0/1612/2/7

CAMPUS, SERVELLO, BEVILACQUA, BASINI, MARRI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485,

considerata l'esigenza di potenziare ed incentivare le attività sportive giovanili, che costituiscono il punto di riferimento, per le società professionistiche, per la selezione degli atleti;

considerata l'esigenza delle società professionistiche di essere poste in condizione di poter apportare il proprio contributo all'incentivazione delle suddette attività,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, in un più ampio contesto di riforma della legge n.91 del 1981, volte a favorire lo sviluppo delle attività giovanili, in particolare prevedendo la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali delle società sportive professionistiche a favore delle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva, per un ammontare complessivamente non superiore al dieci per cento del reddito d'impresa dichiarato».

0/1612/3/7

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, BASINI, SERVELLO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1612, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485,

considerato che il decreto-legge in esame affronta solo alcuni aspetti limitati della disciplina del professionismo sportivo;

considerato che il ciclismo professionistico è organizzato sul piano internazionale, senza alcun vincolo di territorialità,

ritenuto che è indispensabile creare i presupposti per una migliore armonizzazione della disciplina nazionale con quella comunitaria;

rilevata l'esigenza di innovare in modo organico, non solo il professionismo sportivo, ma anche le discipline individuali,

impegna il Governo:

in sede di predisposizione delle modifiche alla normativa vigente sul professionismo sportivo, a prendere in considerazione le particolari esigenze delle discipline sportive individuali che operano esclusivamente in sede internazionale».

0/1612/4/7

SERVELLO, MARRI, BASINI, BEVILACQUA, CAMPUS

Il relatore CORTIANA invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno n. 1, relativo allo sport dilettantistico, dal momento che è stato presentato in Parlamento un disegno di legge specifico, che rappresenta indubbiamente la sede migliore per discutere l'argomento in questione. Quanto agli altri ordini del giorno, egli auspica che il Governo li possa accogliere come raccomandazione.

Il sottosegretario Carla ROCCHI si associa all'invito rivolto dal relatore ai presentatori di ritirare l'ordine del giorno n. 1. Manifesta poi la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 2, 3 e 4.

Il PRESIDENTE ricorda che la decisione sull'esito finale degli ordini del giorno spetta all'Assemblea e che pertanto la Commissione deve limitarsi a deliberare se trasmetterli o meno all'Aula.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di non ritirare l'ordine del giorno n. 1, insistendo per la sua votazione.

Anche il senatore SERVELLO insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 che rappresenta, a suo giudizio, un valido strumento di difesa dello sport dilettantistico.

La senatrice BUCCIARELLI sottolinea l'importanza del ruolo del Parlamento, che si manifesta principalmente nell'esame delle specifiche proposte di iniziativa parlamentare. A suo giudizio, lo strumento dell'ordine del giorno nell'ambito dell'esame del decreto-legge in titolo può essere in qualche modo riduttivo rispetto agli obiettivi prefissati. Dal momento che i presentatori insistono comunque per la votazione, ella preannuncia voto favorevole.

Il relatore CORTIANA, preso atto che i presentatori non intendono ritirare l'ordine del giorno n. 1, esprime su di esso parere favorevole. Invita peraltro i presentatori a ripresentare in Aula gli altri ordini del giorno, per i quali può essere opportuno procedere ad alcune riformulazioni.

La Commissione delibera quindi di trasmettere all'Assemblea l'ordine del giorno 0/1612/1/7.

Il PRESIDENTE, preso atto che i presentatori non insistono per la votazione dei restanti ordini del giorno, riservandosi di ripresentarli in Assemblea eventualmente riformulati, pone infine ai voti il mandato al relatore Cortiana di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

(1276) *Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»*

(1218) *D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI dà conto della riunione del Comitato ristretto svoltasi ieri, nella quale si è esaminato l'elenco delle audizioni informali da effettuare, ricordando che comunque la Commissione aveva deliberato di non subordinare l'esame in sede ristretta dell'articolo alla previa effettuazione delle audizioni stesse. Menzionate quindi le diverse posizioni emerse ieri sull'argomento (essendo taluni favorevoli ad incontrare solo i rappresentanti di pubbliche istituzioni ed altri ritenendo invece più opportuno incontrare gli esponenti delle realtà economiche e culturali potenzialmente interessate alla Biennale) illustra - quale ipotesi di mediazione - un proprio elenco di audizioni, che dovrebbero essere effettuate parte a Roma dal Comitato ristretto, parte a Venezia - previa la prescritta autorizzazione del Presidente del Senato - da una più ristretta delegazione. Infine, stante l'urgenza, generalmente

condivisa, di giungere quanto prima all'approvazione della riforma, propone che la Commissione chieda alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, per poter proseguire i lavori anche durante la sessione di bilancio.

Dopo che il presidente OSSICINI ha giudicato difficilmente praticabile l'ultima proposta, si apre un dibattito incidentale sull'elenco di audizioni indicato dal relatore.

Il senatore PERA ricorda di aver presentato, nella riunione ristretta di ieri, un più limitato elenco che tentava di mediare fra le diverse posizioni, invero non pienamente accolto da tutti. Prende quindi atto del venir meno del consenso sull'urgenza del provvedimento, dal momento che la maggioranza sembra incapace di raggiungere un accordo su una questione banale come l'elenco delle audizioni da effettuare.

Il presidente OSSICINI rileva che difficilmente il Presidente del Senato autorizzerà il sopralluogo a Venezia con un eccessivo numero di audizioni, stante l'urgenza della riforma.

La senatrice BUCCIARELLI, rilevata l'incompatibilità fra lo svolgimento di molte audizioni e l'obiettivo di evitare il commissariamento, propone di rinunciare al sopralluogo a Venezia e di concentrare ogni possibile audizione nella settimana prossima.

Il senatore BERGONZI, negando di aver suscitato difficoltà ieri nella riunione del Comitato ristretto, e ricordato invece come nell'originario elenco mancasse l'elemento fondamentale delle istituzioni culturali, propone di limitarsi ad acquisire documenti scritti.

Dopo interventi del PRESIDENTE (critico sull'ipotesi del sopralluogo), del senatore MARRI (che concorda con il Presidente) e del RELATORE (che ricorda le motivazioni della sua proposta, dicendosi a sua volta favorevole alla rinuncia al sopralluogo), il senatore BEVILACQUA formula alcune proposte di integrazione all'elenco, indi sottolinea l'esigenza che siano ascoltati i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali.

Dopo che il RELATORE ha nuovamente illustrato analiticamente la sua proposta mediatrice (ricordando in particolare di avervi recepito le audizioni dell'Associazione nazionale autori cinematografici e della Consulta universitaria del cinema per la loro rappresentatività e per la specifica importanza di tale settore nell'ambito della Biennale), il senatore D'ONOFRIO chiede notizie sulle due istituzioni menzionate, indi propone di ascoltare anche i direttori di tutti i settori in cui si articola la Biennale.

Seguono nuovi interventi del RELATORE (favorevole all'integrazione ultima proposta), del PRESIDENTE (che invita a seguire criteri omogenei) e dei senatori BEVILACQUA (che, d'accordo con il senatore

D'Onofrio, propone anche di espungere le due associazioni cinematografiche e gli ex presidenti della Biennale), BUCCIARELLI (che, d'accordo con il senatore Bevilacqua, fa presente che la Commissione, dopo un primo giro di audizioni, potrà incontrare quanti lo richiederanno o acquisirne documenti), BERGONZI (che ribadisce l'utilità di ascoltare le due associazioni cinematografiche e chiede di eliminare le associazioni degli industriali) e CASTELLANI Pierluigi (che rileva l'importanza delle arti figurative per la Biennale).

Infine il senatore D'ONOFRIO propone che il Comitato ristretto proceda all'audizione dei soli soggetti a rilevanza istituzionale - e cioè i presidenti della regione Veneto e della provincia di Venezia, il sindaco della città; il presidente, il segretario generale e i direttori dei settori della Biennale; i sindacati del personale dell'ente e i magistrati della Corte dei conti estensori della relazione sulla gestione finanziaria dell'ente. La Commissione potrà valutare successivamente eventuali richieste di ulteriori audizioni avanzate da altri soggetti.

Favorevole il RELATORE, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 29 ottobre scorso.

Ad integrazione della relazione svolta nella precedente seduta, il relatore LOMBARDI SATRIANI dà notizia della presentazione di taluni emendamenti e, nel prendere atto del sostanziale consenso esistente in seno alla Commissione, conclude sottolineando la specifica importanza delle norme dedicate alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati.

Stante l'assenza di interventi nella discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti - da intendersi riferiti all'identico testo dei due disegni di legge - a lunedì 18 novembre.

La Commissione approva.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0019^o)

Il senatore MASULLO annuncia di avere ricevuto, per conoscenza, copia di una lettera dell'Associazione culturale e sindacale di professori universitari di ruolo (CIPUR) al presidente Ossicini, nella quale si lamenta il mancato accoglimento della richiesta di una audizione sulla riforma dei concorsi universitari.

Il PRESIDENTE ricorda di aver segnalato la richiesta al relatore sui disegni di legge in questione, senatore Monticone, e che comunque ogni deliberazione in materia spetta al Comitato ristretto attivato in materia.

Il senatore MONTICONE dichiara che occorre essere chiari: conoscendo il mondo accademico, se il Comitato ristretto procede alle audizioni, non giungerà mai ad approvare la riforma. Le audizioni potranno invece essere utilmente effettuate una volta che il Comitato ristretto abbia concluso i propri lavori, elaborando un testo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

44ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(1279) Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali**

(Seguito della discussione. Trasferimento alla sede referente)

Riprende la discussione, sospesa il 30 ottobre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore BOSI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il senatore CASTELLI, dopo aver illustrato l'emendamento 1.2, consegna alla Presidenza della Commissione una richiesta di trasferimento alla sede referente dell'esame del provvedimento, corredata delle firme, oltre che dello stesso senatore Castelli, anche dei senatori BORNACIN, BOSI, DE CORATO, LAURO e BALDINI. Giustifica tale richiesta con la sua netta contrarietà all'effettuazione, in questo momento, di nuove assunzioni nel pubblico impiego ed in particolare nel Ministero dei lavori pubblici.

A questo punto, il presidente PETRUCCIOLI avverte che, essendo stato richiesto da un quinto dei componenti della Commissione, la trattazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1279) Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali

(Esame)

Dopo che la Commissione ha convenuto di dare per acquisita la trattazione sin qui svolta in sede deliberante, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Il presidente PETRUCCIOLI, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Si associa il sottosegretario BARGONE.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 1.1, sono posti congiuntamente ai voti, perchè di identico contenuto, e approvati, anche gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Il PRESIDENTE esprime rammarico per il fatto che un provvedimento di portata normativa così esigua e sul quale oltretutto si registra unanimità di consensi nelle votazioni debba essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

La Commissione infine conferisce mandato al presidente Petruccioli, relatore, di riferire in Assemblea in termini favorevoli dell'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche da essa accolte.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1279

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «venti ingegneri» con le seguenti: «tre ingegneri».

1.1

BOSI

Sopprimere il comma 2.

1.2

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

1.3

BOSI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

37ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0022º)

Il senatore CUSIMANO dichiara di essere testè venuto a conoscenza di una variazione della composizione della Commissione, di cui è entrato a far parte anche il senatore Preda. Fa al riguardo rilevare che tale modifica, aumentando di un componente il numero dei senatori del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo componenti la Commissione, stravolge i criteri di rappresentatività tra i Gruppi parlamentari definiti all'atto della costituzione delle Commissioni permanenti. Chiede pertanto, in via preliminare, di dare soluzione a tale problema di ordine procedurale, altrimenti si vedrà costretto ad abbandonare i lavori della Commissione.

Il Presidente SCIVOLETTO, precisato che il numero dei componenti delle Commissioni permanenti può essere diverso da Commissione a Commissione a seconda delle opzioni effettuate dai Gruppi all'interno dei generali criteri di rappresentatività, fa rilevare che nell'allegato alla seduta n. 74 dei lavori dell'Assemblea del 5 novembre 1996, la Presidenza ha comunicato le variazioni della composizione della 9ª Commissione.

Il senatore CUSIMANO ribadisce di attendere una soluzione sul piano procedurale alla precisa questione da lui posta.

Il Presidente SCIVOLETTO, nel invitare il senatore Cusimano a continuare a partecipare ai lavori della Commissione, sottolinea ul-

teriormente che tale questione potrà eventualmente essere sottoposta alla Presidenza dell'Assemblea, pur ribadendo quanto già precisato.

La senatrice BARBIERI, ricordato che, a seguito della elezione suppletiva svoltasi, il numero dei senatori del Gruppo la Sinistra Democratica-L'Ulivo è aumentato di una unità, precisa che, all'interno dei criteri di rappresentatività dianzi richiamati, il suo Gruppo ha ritenuto di apportare una modifica nella composizione della 9ª Commissione, comunicando alla Presidenza del Senato che il senatore Preda entra a farne parte.

Il senatore CUSIMANO, dichiarato di non concordare con tale valutazione, sottolinea ulteriormente che non è possibile modificare, in senso aggiuntivo, la composizione delle Commissioni permanenti originariamente fissata, se non allo scadere del biennio.

Il Presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che si è verificata una elezione suppletiva e ribadito che non è comunque questa la sede in cui affrontare tale questione, ribadisce l'invito, già rivolto al senatore Cusimano a continuare a partecipare ai lavori della Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore GUBERT (il quale osserva che tale questione potrebbe essere sottoposta dal presidente Scivoletto alla Presidenza del Senato) e del senatore BUCCI (che sottolinea l'esigenza di chiarimenti), il Presidente SCIVOLETTO si richiama ulteriormente alla comunicazione allegata alla seduta del 5 novembre dell'Assemblea, relativa alla questione testè sollevata.

Dopo che il senatore BUCCI ha dichiarato di avere testè appreso di tale comunicazione, ha la parola il senatore PIATTI il quale, pur dichiarando di comprendere le ragioni alla base del problema sollevato, ricorda le circostanze che hanno determinato la necessità di una elezione suppletiva, nella quale è risultato eletto il senatore Preda, che entra stabilmente a far parte della 9ª Commissione, ribadendo l'autonomia dei Gruppi al riguardo, all'interno dei criteri di ordine generale fissati dal Regolamento.

Il PRESIDENTE dà quindi benvenuto al senatore Preda e al senatore Misserville, pur non presente in Aula, che è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Magnalbò.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il PRESIDENTE relatore invita il senatore Piatti a illustrare l'ordine del giorno già prefigurato nel dibattito svoltosi in precedenza.

Il senatore PIATTI, sottolineando l'esigenza di pervenire ad una soluzione di mediazione in relazione alla vicenda delle quote latte e al pagamento delle relative multe, dà per illustrato il seguente ordine del giorno (cui hanno apposto la firma anche i senatori Fusillo e Bedin):

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1545 di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996,

preso atto della positiva circostanza che il Governo, in coerenza con le indicazioni della Commissione, ha riaperto una nuova trattativa con l'Unione europea che ha già prodotto significativi risultati in termini finanziari (contributi per un ammontare di 105 miliardi) e che punta ad ottenere un aumento del quantitativo globale nazionale di produzione lattiera assegnato all'Italia (modifiche in materia di tenore di grasso e di compensazione delle vendite dirette);

tenuto conto che il Governo ha, inoltre, aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali, dopo aver dato indicazione all'AIMA di chiedere all'Unione europea la sospensione dei pagamenti relativi alle multe per le eccedenze produttive al fine di effettuare i necessari riscontri, in relazione anche ai numerosi errori compiuti dall'AIMA;

sottolineata la necessità che, con la conclusione della lunga fase di emergenza che ha caratterizzato la vicenda delle quote latte, sia ripresa con forza una discussione e un'iniziativa nel Parlamento italiano e in sede di Unione europea, per modificare una legislazione eccessivamente vincolistica, aumentare la quota nazionale attribuita all'Italia, accentuando invece gli indirizzi di programmazione e definendo con più chiarezza scelte di diversificazione produttiva, politiche per lo spazio rurale, integrazioni con le vocazioni territoriali e ambientali;

ribadita, infine, l'esigenza di una sollecita riforma anche dell'AIMA,

impegna il Governo a:

definire con le organizzazioni sindacali un'intesa stabilendo, per il pagamento delle citate multe, una corresponsabilità finanziaria dello Stato e un coinvolgimento dell'Unione europea e fissando criteri che sappiano cogliere le ragioni di ordine tecnico e produttivo che hanno portato molti produttori a non rispettare le «quote produttive», distinguendo tali situazioni da quelle di quei produttori che invece, deliberatamente, hanno scelto di non rispettare le quote assegnate;

presentare rapidamente al Parlamento il nuovo disegno di legge (in via di elaborazione anche con il contributo delle Regioni) di riforma della legge n. 468 del 1992, in materia di quote latte.

0/1545/8/9

PIATTI, FUSILLO, BEDIN

Il PRESIDENTE relatore, nell'avvertire che si passerà all'esame di tutti gli ordini del giorno già illustrati (e pubblicati nei resoconti della seduta del 30 ottobre e del 6 novembre oltre che nell'odierna), esprime parere favorevole sui tre ordini del giorno a sua firma (0/1545/1/9, 0/

1545/2/9 e 0/1545/3/9), precisando di riformulare parzialmente il dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, sostituendo le parole: «nonchè a prevedere forme di controllo» con le altre: «nonchè a potenziare forme di controllo». Si esprime altresì in senso favorevole sugli ordini del giorno 0/1545/4/9, 0/1545/5/9, 0/1545/7/9 e 0/1545/8/9 (in ordine al quale invita il senatore Piatti ad inserire, in premessa, dopo le parole: «politiche per lo spazio rurale» le altre: «e per l'inserimento dei giovani in agricoltura»). Quanto all'ordine del giorno 0/1545/6/9, il parere favorevole è condizionato a sostituire, nel dispositivo, le parole: «destinare parte del finanziamento concesso all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e all'Ente irriguo Umbro-Toscano, al Consorzio Bacini Tidone Trebbia» con le altre: «reperire fondi a favore del Consorzio Bacini Tidone Trebbia».

Il sottosegretario BORRONI si pronuncia in senso favorevole ad accoglierli come raccomandazione, sugli ordini del giorno 0/1545/1/9, 0/1545/2/9, 0/1545/3/9, 0/1545/5/9 (in ordine al quale sottolinea l'opportunità di sopprimere le parole: «con forza» contenute nel dispositivo); si esprime invece in senso contrario sugli ordini del giorno 0/1545/4/9 e 0/1545/6/9; esprime un orientamento contrario sull'ordine del giorno 0/1545/7/9, facendo rilevare che potrebbe eventualmente avere una ripercussione negativa sulla trattativa, già aperta in sede comunitaria, per il rinvio del versamento delle multe e in ordine alla quale è stata manifestata una disponibilità sul piano politico. Esprime infine un parere favorevole sulla seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno 0/1545/8/9, sottolineando che la riforma della legge n. 468 del 1992 dovrebbe essere conclusa in tempi brevi e presentata alle Camere; si esprime invece in senso contrario sulla prima parte del dispositivo del citato ordine del giorno, facendo rilevare che un riferimento a forme di corresponsabilità dello Stato nel pagamento delle multe potrebbe compromettere l'importante trattativa in corso a livello comunitario, sottolineando altresì che le risorse già previste a favore del settore lattiero-caseario non potranno essere finalizzate al pagamento della multa, ma ad interventi di carattere strutturale, in ordine ai quali possono sussistere difficoltà nel fissare criteri che tengano conto delle diverse situazioni dei produttori che hanno «splafonato».

Dopo che il senatore BUCCI ha dichiarato di non convenire sull'opportunità di modificare l'ordine del giorno n. 0/1545/6/9, il senatore PIATTI dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Presidente relatore alla premessa dell'ordine del giorno n. 0/1545/8/9.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno.

Il senatore ANTOLINI chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE relatore, assicurata la sussistenza del numero legale, avverte che si passerà alle votazioni degli ordini del giorno ai fini della loro presentazione in Assemblea.

Gli ordini del giorno n. 0/1545/1/9 (nel testo modificato), 0/1545/2/9 e 0/1545/3/9, con separate votazioni, sono accolti dalla Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha ricordato che l'ordine del giorno 0/1545/4/9 deriva da una proposta emendativa precedentemente presentata, tale ordine del giorno, posto ai voti risulta accolto, come pure risulta accolto l'ordine del giorno 0/1545/5/9, al quale il senatore Gubert ha dichiarato di apporre la propria firma.

Dopo che il senatore MINARDO ha fatto proprio l'ordine del giorno 0/1545/6/9 (dichiarando di apporvi la propria firma e di accettare la riformulazione dianzi proposta dal Presidente relatore), tale ordine del giorno nel nuovo testo (che il rappresentante del GOVERNO ha dichiarato di poter accettare come raccomandazione), posto ai voti, risulta accolto.

Dopo che i senatori PIATTI e BEDIN hanno dichiarato di ritirare l'ordine del giorno 0/1545/7/9, si svolge un ulteriore, breve dibattito sulla riformulazione della prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno 0/1545/8/9.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta per consentire una riformulazione di tale ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05.

Il senatore BEDIN dà conto della riformulazione della prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno 0/1545/8/9 (volta a sostituire tale prima parte con le seguenti parole: «definire con le Organizzazioni sindacali un'intesa per il sostegno del settore lattiero-caseario»).

Dopo che i senatori MINARDO e ANTOLINI hanno dichiarato di aggiungere la loro firma, favorevoli il Presidente relatore e il rappresentante del GOVERNO, tale ordine del giorno (nel testo come modificato in premessa e nella prima parte del dispositivo), posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, precisando che non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri sui profili di competenza di alcuni degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ANTOLINI, dati per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 1, sottolinea che tale disposizione prevede ancora una volta erogazioni finanziarie non condivisibili nelle finalità e nel metodo e tali da giustificare proposte emendative anche di tipo «ostruzionistico».

IL senatore MINARDO, dato per illustrato l'emendamento 1.1, invita la Commissione ad accoglierlo, valutando eventualmente se i

contributi, indispensabili per il settore, debbano essere erogati in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato.

Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 1.2 (al quale il senatore BEDIN dichiara di aggiungere la propria firma) sottolineando l'esigenza di prevedere il riconoscimento dei contributi in conto capitale ivi previsti, per risarcire i gravi danni provocati nelle zone colpite.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo pervenuti i prescritti pareri, si passerà alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore ANTOLINI dati per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 2 del decreto, fa rilevare che il Governo ha perso una occasione storica per dare una equa sistemazione alla vicenda delle quote latte, stigmatizzando come non si possa intervenire su questioni così rilevanti a campagna produttiva già conclusa, con disposizioni retroattive, che danneggiano i produttori, ai quali molti tribunali stanno dando ragione; denuncia altresì l'impossibilità per il mondo produttivo a pagare le quote e anche le multe.

Il senatore MINARDO, dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.20 e 2.1, li dà per illustrati, soffermandosi altresì sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, che invita la Commissione ad accogliere.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo pervenuti i prescritti pareri, si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 3.

Il senatore DONDEYNAZ dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3.

Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 3.8, 3.9 (dando conto delle diverse priorità per la compensazione nazionale ivi stabilite) 3.10 e 3.11, dichiarando di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.6 e 3.7, che dà altresì per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore si sofferma sull'emendamento 3.2 (relativo allo spostamento del termine per il versamento del superprelievo) e sull'emendamento 3.1 (precisando che la soppressione delle disposizioni relative al piano di ristrutturazione è, a suo avviso, da ricollegare all'opportunità di esaminare tale questione in sede di riforma della citata legge n. 468 del 1992).

Il senatore GUBERT, dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.36, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.38, dà per illustrati gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, sottolineando che è assurdo sopprimere la produzione lattiera dalle zone di montagna.

Il senatore PINGGERA si associa a tali considerazioni del senatore Gubert, sottolineando l'esigenza di mantenere la produzione del latte nelle zone montane ai fini della sopravvivenza della zootecnia e della stessa economia montana.

Il senatore FUSILLO illustra quindi gli emendamenti 3.45 e 3.46, volti a stabilire differenziati criteri, a seconda di differenti capacità produttive e dichiara di ritirare l'emendamento 3.44.

Il senatore BEDIN dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.37.

Il PRESIDENTE propone di anticipare la seduta della Commissione di domani alle ore 15.

Il senatore MINARDO, considerato che non sono presenti i senatori del Gruppo di Alleanza nazionale e di Forza Italia, sottolinea l'opportunità di non variare l'orario di inizio già fissato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.18

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

1.16

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La legge 24 febbraio 1995, n. 46 è abrogata».

1.17

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni, è soppresso».

1.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2002» con le altre: «al 31 dicembre 1996».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

1.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni» con le altre: «di adduzione».

1.6

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere le parole: «30 miliardi».

1.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia» con le altre: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».

1.9

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sopprimere le parole: «14 miliardi».

1.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «all'Ente irriguo umbro-toscano» con le altre: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».

1.10

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

1.12

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «Per consentire il» con le altre: «Ai fini del».

1.11

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «per far fronte alle connesse esigenze finanziarie» con le altre: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».

1.13

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano per l'anno 1995».

1.14

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

1.17

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3» con le altre: «Per la concessione di un contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».

1.15

ANTOLINI, BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1996, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai coltivatori di terreno coltivato a pomodoro, titolari di regolare impegno di conferimento con le Associazioni Produttori Ortofrutticoli (APO) e di relative polizze di assicurazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale per un massimo di quattro milioni di lire per ettaro, per la ricostruzione del capitale di conduzione. All'onere pari a lire 4.000 milioni si provvede a carico dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».

1.1

BRIENZA, MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1996, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai coltivatori di terreno coltivato a pomodoro, titolari di regolare impegno di conferimento con le Associazioni Produttori Ortofrutticoli (APO) e di relative polizze assicurative, è riconosciuto un contributo in conto capitale per un massimo di quattro milioni di lire per ettaro, per la ricostruzione del capitale di conduzione. All'onere pari a lire 4.000 milioni si provvede a carico dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».

1.2

GRUOSSO, MICELE, MIGNONE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.9

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

2.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il» con le altre: «Previo».

2.10

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.11

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I predetti bollettini» inserire la parola: «non».

2.12

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

2.6

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

2.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «tre mesi».

2.13

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «trenta giorni».

2.20

MAGNALBÒ

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «successivi trenta giorni» con le altre: «successivi due mesi».

2.14

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quarantacinque».

2.2

MINARDO, CIRAMI

Al comma 3, dopo le parole: «la decisione, il ricorso» inserire la parola: «non».

2.15

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «respinto» con l'altra: «accolto».

2.1

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 3, sostituire la parola: «respinto» con l'altra: «accolto».

2.3

MINARDO, CIRAMI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.».

2.4

MINARDO, CIRAMI

Sopprimere il comma 4.

2.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «gli acquirenti» inserire la parola: «non».

2.16

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente» con l'altra: «anche».

2.17

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire la parola: «risultanti» con l'altra: «riportate».

2.18

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non hanno, comunque, valore probatorio».

2.19

ANTOLINI, BIANCO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.12

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ...

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata».

3.27

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

3.13

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, al capoverso, anteporre il seguente capoverso:

«... Qualora si verificchino le condizioni per la compensazione delle quote latte, questa viene effettuata osservando il seguente ordine preferenziale:

- a) entro l'ambito dei soci nelle zone in cui esistono delle cooperative produttrici;
- b) entro le singole comunità montane o comprensori montani nelle zone montane;
- c) entro l'ambito della singola provincia;
- d) entro l'ambito della singola regione;
- e) su scala nazionale.».

3.36 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'AIMA» con le altre: «dalle Regioni e province autonome».

3.22 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «dall'AIMA, che» aggiungere la seguente: «non».

3.23 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati.» con le altre: «della collaborazione delle associazioni dei produttori».

3.8 MINARDO, CIRAMI

Al comma 1, sopprimere le parole: «od organismi privati».

3.24 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, al capoverso, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con le seguenti:

a) in favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) in favore dei produttori ubicati nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del Regolamento CE 2081/93;

- c) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- d) in favore dei produttori operanti all'interno di parchi nazionali o regionali o di riserve;
- e) in favore di tutti gli altri produttori.».

3.9

MINARDO, CIRAMI

Al comma 1, al capoverso, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

c) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;».

3.40

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93».

3.25

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.26

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«... La compensazione delle quote latte viene effettuata in ogni caso, ove esistano delle cooperative produttrici, prioritariamente entro l'ambito dei soci della medesima cooperativa produttrice e, in secondo ordine, su scala provinciale, tra le singole cooperative».

3.43

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 2.

3.14

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio» con le altre: «30 giugno».

3.28

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il giorno 20» con le altre: «entro l'ultimo giorno».

3.29 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

3.15 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 30 giugno 1997».

3.30 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 31 marzo 1997».

3.2 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 31 marzo 1997».

3.6 BUCCI, BETTAMIO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996».

3.31 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'AIMA» con le altre: «dalle regioni e province autonome».

3.32 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.1 IL RELATORE

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.7 BUCCI, BETTAMIO

Sopprimere il comma 4.

3.16

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «l'AIMA adotta» aggiungere le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 1997».

3.10

MINARDO, CIRAMI

Al comma 4, sostituire le parole: «nella riserva nazionale» con le altre: «in riserve regionali appositamente costituite».

3.33

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».

3.3

TAROLLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».

3.37

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 5.

3.17

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, dopo le parole: «ad un prezzo pari all'indennità versata,» aggiungere le altre: «ridotta del 50 per cento nel caso delle aziende ubicate in zone di montagna,».

3.4

TAROLLI

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le altre: «la totalità».

3.34

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire le parole: «il 50 per cento» con le altre: «l'80 per cento».

3.11

MINARDO, CIRAMI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone».

3.5

TAROLLI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

3.18

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

3.19

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

3.20

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate».

3.45

FUSILLO, BEDIN

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente: «... d) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.».

3.46

FUSILLO, BEDIN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Sino alla realizzazione del programma di cui al comma 4, ai produttori che dispongono di quote B, sono, in via provvisoria, confermate, in deroga all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, le stesse quote B.».

3.44

FUSILLO, BEDIN

Sopprimere il comma 6.

3.21

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire le parole: «del programma» con le altre: «dei programmi delle regioni e delle province autonome».

3.35

ANTOLINI, BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, relative alla registrazioni delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sono abolite per quelle aziende che hanno un volume di affari inferiore a lire 500 milioni.».

3.38

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il termine per la registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580., e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 30 giugno 1997.».

3.39

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Nella provincia autonoma di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si provvede d'ufficio su iniziativa dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.».

3.41

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Al comma 4, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "volume di affari non superiore a dieci milioni di lire," sono sostituite dalle seguenti: "volume di affari non superiore a trenta milioni di lire"».

3.42

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

4.4

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni precedente disposizione di legge in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».

4.3

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato.».

4.6

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'affitto e la cessione di quote latte, di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, da parte dei produttori è consentito in qualsiasi momento della campagna di commercializzazione ed è rinnovabile senza limitazioni. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».

4.7

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni o alle province autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4”».

4.13

FUSILLO, BEDIN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.1

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«2. L'affitto di quote latte, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992, è consentito anche per periodi di durata inferiore alla campagna di commercializzazione».

4.8

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.».

4.14

PIATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.».

4.12

FUSILLO, BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono soppresse le seguenti parole: “solo una volta”».

4.11

FUSILLO, BEDIN

Sopprimere il comma 2.

4.5

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre.».

4.9

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La cessione e l'affitto di quote per la produzione di latte è consentita senza alcuna limitazione ed avviene per libera contrattazione delle parti. Ogni precedente norma in materia di cessione e affitto di quote per la produzione di latte è abrogata.».

4.10

ANTOLINI, BIANCO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.20

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

5.10

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in sovrannumero, a domanda degli interessati.».

5.2

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in soprannumero, a domanda degli interessati.».

5.28

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in soprannumero, a domanda degli interessati.».

5.29

CAMO

Al comma 1, premettere alle parole: «Possono essere assunti» le altre: «Previo svolgimento di concorsi riservati per titoli ed esami».

5.21

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «da destinare in uffici situati nelle regioni del centro-nord Italia».

5.27

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».

5.3

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».

5.7

DE GUIDI

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».

5.25

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «centro-nord Italia» con le altre: «nelle regioni di residenza delle suddette unità di personale».

5.22

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «centro-nord Italia» con l'altra: «italiane».

5.26

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI

Sopprimere il comma 2.

5.11

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».

5.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».

5.30

CAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».

5.31

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI

Al comma 2, sostituire le parole: «Ai fini delle» con le altre: «Per garantire le necessarie».

5.23

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1993» con le altre: «si provvede con apposito decreto del Ministro della fusione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro del tesoro».

5.32

DE GUIDI

Sopprimere il comma 3.

5.12

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante prova pratica o colloquio, da» con le altre: «attraverso concorso per titoli ed esami sostenuto di fronte ad».

5.24

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

5.13

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 5.

5.14

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la parola: «iniziale».

5.5

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Sopprimere il comma 6.

5.15

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 maggio 1996» con le altre: «entro il 15 gennaio 1997».

5.8

DE GUIDI

Sopprimere il comma 7.

5.16

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «15 maggio 1996» con le altre: «15 gennaio 1997».

5.9

DE GUIDI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi».

5.6

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi».

5.33

CAMO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi».

5.34

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI

Sopprimere il comma 8.

5.17

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 9.

5.18

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 10.

5.19

ANTOLINI, BIANCO

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991 è autorizzato il trasferimento di lire 817.315.686.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato, per l'anno 1996, in misura di lire 1.000 miliardi, la parte residua, pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 miliardi» con le altre: «817.315.686.550».

6.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La cifra residua di lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra il suddetto accantonamento di 1.000 miliardi di lire e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all'Unione europea in base all'accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».

6.3

ANTOLINI, BIANCO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «95 miliardi» con le altre: «182 miliardi».

7.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «95 miliardi» con le altre: «182 miliardi».

7.2

ANTOLINI, BIANCO

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per l'anno 1996, ai fini dell'urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico e circuizione.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione, nonché nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996 per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e circuizione, nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 47.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.».

9.8

FUSILLO, BEDIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e circuizione».

9.9

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996» inserire le altre: «per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione»; dopo le parole: «dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996» inserire le altre: «per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione» e, dopo le parole: «traino pelagico» inserire le altre: «e circuizione».

9.10

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Sopprimere il comma 3.

9.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, dopo le parole: «è autorizzato» inserire le altre: «previa consultazione ed accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».

9.13

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire le parole: «che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro,» con le altre: «non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e».

9.14

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire le parole: «i comandanti delle capitanerie di porto» con le altre: «le capitanerie di porto sotto la diretta responsabilità dei rispettivi comandanti».

9.15 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sopprimere le parole: «anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa».

9.3 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

9.5 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire la parola: «consentire» con l'altra: «garantire».

9.16 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire le parole: «al fine di consentire un regime ottimale di» con le altre: «al fine di garantire l'ottimale».

9.17 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, sostituire le parole: «82.585 milioni» con le altre: «90.000 milioni» e le parole: «39.585 milioni» con le altre: «47.000 milioni».

9.11 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

Sopprimere il comma 9.

9.6 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 9, sostituire le parole: «versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le altre: «direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al comma 6 per l'adempimento di quanto di loro competenza».

9.18 ANTOLINI, BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«11. A partire dal 1° gennaio 1997 è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti del tipo “spadara”.».

9.19

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«... Per gli anni successivi al 1996 il fermo biologico sarà effettuato senza sovrapposizione dei periodi e sentite le Associazioni di categoria e gli esperti scientifici. Negli anni di attuazione del fermo, le sanzioni previste dall'articolo 26, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono triplicate facendo cessare i benefici previsti dal fermo biologico.».

9.12

BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

9.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 10, sostituire le parole: «le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo» *con le altre:* «le necessarie variazioni di bilancio».

9.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 10, sopprimere le parole: «per l'attuazione del presente articolo».

9.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che

abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale prevista dall'articolo 3 della legge n. 319 del 1976.

3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1998.

5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitano in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitamenti ai parametri "cloruri e solfati" possono essere prescritti limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976.

6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1, che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.».

9.0.1 BARRILE, GIOVANNELLI, FERRANTE, CUSIMANO, MINARDO,
FUSILLO, GERMANÀ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41 aggiunto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

“1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, crostaceicoltura, di algicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione 'pesca'.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e di loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorchè richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato e/o pescato nelle concessioni della stessa impresa.

3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento delle iniziative e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

4. Le concessioni sono rilasciate dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti, per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi, convocata dalla stessa autorità competente al rilascio della concessione e alla quale partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio delle concessioni ai sensi della legislazione vigente".».

9.0.2 BARRILE, FERRANTE, PIATTI, SARACCO, PELELLA, CORRAO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le somme esatte per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni per pesche speciali, di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, determinate con l'articolo 30 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Piano stesso.».

9.0.3 BARRILE, FERRANTE, PIATTI, SARACCO, PELELLA, CORRAO

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

1. È istituito, presso ogni Assessorato regionale all'agricoltura, l'Ufficio per la riserva regionale delle quote latte, cui è assegnato il compito del coordinamento e della redistribuzione delle quote assegnate ai produttori operanti nel territorio regionale di competenza».

10.0.1 MINARDO, CIRAMI

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e della legge 6 febbraio 1996, n. 52: favorevole con osservazioni)
(R144 003, C10ª, 0001º)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre, dopo che era stata svolta la relazione.

Interviene il senatore DEMASI sottolineando preliminarmente la delicatezza del provvedimento in esame che interviene su una serie di norme che si sono succedute in una materia già di per sé complessa. Nella sua globalità lo schema di decreto appare condivisibile, anche se sarà opportuno effettuare alcune osservazioni con riferimento in particolare alle Regioni, che, se da un lato sono chiamate a partecipare al gettito, dall'altro non possono non essere destinatarie di una serie di informazioni. Nel sottolineare l'importanza della preventiva conoscenza a fini programmatori, dichiara che il suo Gruppo è favorevole a gran parte dei suggerimenti avanzati dal relatore.

Il senatore CAZZARO, nel condividere gli orientamenti del relatore, si sofferma in particolare sull'articolo 5 ove, tra i criteri di selezione tra domande concorrenti, è inserito quello della sicurezza e salvaguardia ambientale. Ciò gli appare in contraddizione con l'esclusione del concerto del Ministro dell'ambiente nell'ambito dell'articolo 7, relativo al conferimento dei permessi di prospezione e di ricerca, mentre l'inserimento di un funzionario della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale nel Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, non gli appare sufficiente a garantire l'osservanza dei criteri citati.

Il senatore DE CAROLIS, dopo avere rilevato positivamente la sollecitudine con cui il Governo provvede all'attuazione della direttiva comunitaria - in maniera peraltro inusitata - dichiara di condividere le osservazioni del senatore Cazzaro relative al coinvolgimento del Ministero dell'ambiente. Vi è da rilevare però che in altri provvedimenti che coinvolgono congiuntamente problematiche ambientali ed industriali, non viene assicurata la presenza del Ministero dell'industria; si riferisce in particolare al problema sorto con riferimento al progetto Alto Adriatico dell'AGIP che risulta attualmente bloccato in conseguenza di una norma che conferisce ad una Commissione da cui il Ministero dell'industria è totalmente escluso il compito di valutare i rischi di subsidenza ad esso connessi. Si sofferma quindi sul testo dello schema di decreto, suggerendo che esso venga integrato con una normativa concernente i permessi di stoccaggio, prevedendo che i giacimenti la cui concessione sia cessata possano essere attribuiti in concessione di stoccaggio secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 5; che i titolari delle concessioni di stoccaggio medesime comunichino annualmente al Ministero dell'industria i dati relativi ai volumi di gas immessi ed erogati negli anni precedenti nonché un programma vincolante di utilizzo per l'anno successivo; che nel caso in cui risultino capacità di stoccaggio inutilizzate, infine, esse siano messe a disposizione dei terzi compatibilmente con il programma di stoccaggio del concessionario.

Il senatore TURINI, facendo esplicito riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore De Carolis con riferimento al progetto Alto Adriatico. In particolare richiama l'attenzione sui danni provocati in Italia dalle posizioni, spesso troppo radicali, degli ambientalisti. Nel caso specifico si mette in discussione l'approvvigionamento nazionale di metano, senza alcuna prova valida di rischio effettivo per Venezia: egli si dice certo dell'insussistenza di qualsivoglia pericolo per la città derivante dalla realizzazione del progetto e avanza l'idea di una indagine conoscitiva avente ad oggetto la ricerca e la coltivazione del metano in Adriatico.

Il senatore ASCIUTTI si dice a sua volta d'accordo su molte delle osservazioni formulate dal relatore, rilevando peraltro come vi siano alcune questioni, come quella dello stoccaggio, non ancora risolte. L'ENI mantiene così una posizione di relativo predominio, anche se con lo schema di decreto legislativo in esame si effettua un primo passo verso la liberalizzazione. Manifesta sintonia con le affermazioni dei senatori De Carolis e Turini circa le conseguenze negative prodotte dal blocco di attività economiche rilevanti sulla base di valutazioni ambientalistiche non oculatamente ponderate e sottolinea come la salvaguardia dell'ambiente vada realizzata in funzione dell'uomo e non contro il medesimo.

Il presidente CAPONI ritiene che le concessioni per lo stoccaggio debbano essere collegate a quelle per la prospezione, onde evitare che attraverso il solo stoccaggio si sviluppino attività improntate esclusivamente al commercio degli idrocarburi e non anche alla loro ricerca e coltivazione sul territorio nazionale. Quanto alle osservazioni del senato-

re De Carolis relative al progetto Alto Adriatico, ritiene che esse andrebbero formalizzate attraverso la predisposizione di una apposita proposta di modifica legislativa, essendo la situazione denunciata direttamente attribuibile ad una norma di legge.

Replica agli intervenuti il relatore MICELE, osservando come sia emerso un generale orientamento all'espressione di un parere favorevole: lo schema di decreto infatti risponde alle finalità poste dalla direttiva comunitaria, tesa ad assicurare lo sviluppo della concorrenza nel settore degli idrocarburi. Vi sono due questioni, però, non toccate nel testo del decreto legislativo proposto dal Governo: innanzitutto quella dello stoccaggio e in secondo luogo quella delle dichiarazioni di pubblica utilità ed urgenza. Mentre con riferimento alla prima, è da ritenere che debbano applicarsi i criteri stabiliti dalla legge delega, improntati alla promozione della concorrenza e della parità di accesso, della seconda non vi è traccia nell'articolo 50 della legge comunitaria per il 1994, dandosi così luogo, nel caso di un suo inserimento, al rischio di una impugnativa presso la Corte costituzionale. Con riferimento allo stoccaggio, quindi, si dice in linea di massima d'accordo con il problema sollevato dal senatore De Carolis, pur sottolineando la necessità di approfondire il tema della connessione tra concessioni di prospezione, di coltivazione e di stoccaggio. Quanto al coinvolgimento delle autonomie regionali, egli intende inserire nel parere l'invito al Governo a comunicare alle Regioni a statuto ordinario tutte le informazioni ad esse necessarie. Come ha già osservato in sede di relazione, pur nel rispetto della salvaguardia dell'invarianza del gettito prevista tra i criteri dell'articolo 50 della legge comunitaria, è auspicabile poi un diverso riparto delle aliquote, che potrebbero essere così articolate: 60 per cento a favore delle Regioni a statuto ordinario, 25 per cento a favore dello Stato e 15 per cento ai favore dei comuni.

Sulla questione dello stoccaggio di idrocarburi, si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori NAVA, DEMASI, PAPPALARDO, NIEDDU, DE CAROLIS, SELLA di MONTELUCE, il presidente CAPONI e lo stesso relatore MICELE, il quale conclude manifestando l'intenzione di inserire nel parere la segnalazione al Governo della lacuna presente nello schema di decreto, relativamente alla disciplina dello stoccaggio, e l'invito a provvedere nel rispetto dei criteri contenuti nella delega.

Il presidente CAPONI propone quindi che venga conferito al relatore mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni da lui formulate.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

55^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(51) SMURAGLIA ed altri: Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore Michele DE LUCA il quale fa presente che il disegno di legge in titolo completa coerentemente, sul piano della tutela giurisdizionale, il quadro di attribuzioni e garanzie messe in capo dal decreto legislativo n. 626 del 1994 al rappresentante per la sicurezza. Estende infatti espressamente, all'articolo 1, l'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, alla rimozione degli ostacoli eventualmente posti dal datore di lavoro all'esercizio delle attribuzioni del rappresentante della sicurezza, attribuendo al medesimo la legittimazione ad agire, oltre alla legittimazione a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, legittimazione quest'ultima che estende alla sede giurisdizionale il potere di promuovere la tutela dei diritti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori interessati mediante risarcimento del danno e/o riparazione in forma specifica, come precisata nel secondo comma dell'articolo 3. Parimenti le organizzazioni sindacali, che si costituiscano parte civile oppure intervengano in detti procedimenti, possono avanzare, anche in sede dibattimentale, conclusioni a sostegno dell'accusa nonché richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo. L'articolo 4 contiene inoltre sanzioni aggiuntive e pene accessorie per i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, mentre l'articolo 2 subordina la procedura del patteggiamento alla duplice condizione che sia dimostrata la rimozione della situazione di danno o di perico-

lo nonchè, in caso di costituzione di parte civile, dell'avvenuto risarcimento del danno o della formale offerta di risarcimento, di cui il giudice riconosca la congruità.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MANZI riferisce alla Commissione sui due disegni di legge, nella sostanza di identico contenuto, il cui scopo è di riparare ad una situazione di evidente ed intollerabile disparità di trattamento cretasi ormai da due decenni a danno di 19 sanitari dipendenti dell'INPS che avevano ottenuto l'idoneità, nell'esame previsto dal regolamento dell'Istituto ed espletato nel 1975-76, ad essere scrutinati e promossi a medico superiore; ma sia gli scrutini che le promozioni non furono deliberati dall'INPS, pur in presenza di un numero di posti vacanti superiore agli idonei, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, che aveva sostituito alla carriera gerarchica quella economica. Dopo aver ricordato che il provvedimento era già stato presentato nella scorsa legislatura da diverse parti politiche, compresa la sua, il relatore conclude sottolineando che i due disegni di legge propongono in sostanza di riparare ad una ingiustizia senza tuttavia comportare oneri per il bilancio dell'INPS, in quanto i sanitari che beneficranno di questa norma transitoria finiranno con l'occupare una parte dei numerosissimi posti attualmente vacanti nella qualifica di primario medico legale, la cui spesa per stipendio è già contenuta nei bilanci annuali dell'Istituto.

Il senatore BONATESTA, firmatario di uno dei disegni di legge, sottolinea l'opportunità che la Commissione converga all'unanimità sulla proposta, che potrebbe convenientemente essere formalizzata in un testo unificato.

Non facendosi osservazioni, resta inteso che il relatore predisporrà un testo unificato da proporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio, del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)

(R144 003, C11^a, 0004^a)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore ZANOLETTI ricorda che presso il Ministero si è svolta una serie di incontri tra Governo, associazioni sindacali e di categoria che hanno condotto alla formulazione di numerose e importanti proposte di modifica dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo alle Camere; ricorda altresì che rappresentanti della CGIL, CISL e UIL, da lui incontrati insieme al presidente Smuraglia, hanno formulato un'ulteriore serie di proposte, delle quali le tre più importanti riguardano il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza delle aziende che lavorano nello stesso cantiere, la soglia dimensionale delle aziende in relazione alla riunione periodica di cui all'articolo 8 e l'articolo 107.

Il PRESIDENTE distribuisce poi ai Commissari una serie di osservazioni scritte, frutto in gran parte di un lavoro di sintesi sulle proposte fatte pervenire dalle parti sociali o formulate direttamente dai sindacati.

Dopo che il PRESIDENTE ha risposto ad alcuni chiarimenti richiesti dai senatori PELELLA, MUNDI e CORTELLONI, il relatore ZANOLETTI si dichiara d'accordo su diversi punti proposti dal Presidente, e chiede che i Commissari avanzino le loro osservazioni riguardo alla proposta di prevedere la riunione periodica di cui all'articolo 8 per ogni luogo di lavoro che abbia più di cinque addetti, punto sul quale non si registra una concordanza di vedute tra le parti sociali.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che la sua proposta di fissare la soglia dimensionale delle imprese a cinque dipendenti rappresenta una mediazione tra il testo proposto dal Governo, che fissa la soglia a quindici dipendenti, e quanto richiedono i sindacati dei lavoratori che estendono in pratica l'obbligo della riunione annuale tra datore di lavoro, rappresentante per la sicurezza e medico competente a tutte le aziende, posto anche che, secondo quanto hanno dichiarato, la dimensione aziendale media di miniere, cave e torbiere è di sette dipendenti.

Il senatore BATTAFARANO si dichiara d'accordo con tutte le proposte formulate dal Presidente.

Il senatore TAPPARO osserva che quello dimensionale è un aspetto molto delicato e sarebbe quindi opportuno sapere se, oltre alla fonte sindacale, sono disponibili immediatamente altre fonti statistiche oggettive per stabilire quale sia il numero medio di occupati nei diversi comparti delle industrie estrattive.

Il sottosegretario GASPARRINI si riserva di mettere quanto prima a disposizione della Commissione i dati richiesti dal senatore Tapparo.

Il senatore CORTELLONI ritiene sul punto preferibile la soluzione prospettata dai sindacati, poichè non si dovrebbero ancorare adempimenti ideati per contenere i rischi ad una dimensione minima delle aziende, a meno che non si pensi che i rischi per i lavoratori diminuiscano al diminuire delle dimensioni aziendali; posto peraltro che la riu-

nione periodica comporta evidentemente degli oneri per le aziende, sarebbe opportuno che per le aziende minori che non dispongono di un medico interno, l'onere conseguente sia sostenuto dallo Stato o dalla Regione, ovvero si preveda l'assistenza diretta delle strutture sanitarie pubbliche.

Il senatore MANZI giudica positivamente la proposta del Presidente che rappresenta, rispetto al testo previsto dal Governo, un grande passo in avanti e, pur apprezzando l'intervento del senatore Cortelloni, rileva che la sua proposta dovrebbe necessariamente estendersi a tutte le aziende, con un onere conseguentemente troppo elevato a carico dei bilanci pubblici.

Il senatore DUVA condivide la formulazione del Presidente che tiene nel dovuto conto le esigenze esistenti, mentre la proposta del senatore Cortelloni, di cui condivide lo spirito, potrebbe rivelarsi rischiosa da diversi punti di vista: potrebbe infatti alterare le condizioni di concorrenza a svantaggio delle aziende di maggiori dimensioni, legando inoltre pericolosamente a incentivazioni pubbliche misure operative volte alla sicurezza sul lavoro, che dovrebbero invece ricadere sui costi aziendali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

56ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio, del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n.52. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C11ª, 0004ª)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore ZANOLETTI illustra una bozza di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel quale sono recepite in larga misura le osservazioni emerse dal dibattito e, in particolare, i rilievi formulati per iscritto dal Presidente e distribuiti ai componenti della Commissione nel corso della seduta di oggi pomeriggio, nonchè parte delle osservazioni fatte pervenire da organizzazioni sindacali e datoriali. Nel testo del parere, pertanto, dovrebbero essere indicate alcune proposte di modifica all'articolato: in particolare, all'articolo 2, potrebbe essere utile aggiungere solo la definizione del «sorvegliante», chiarendo che si tratta di persona in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, che esercita la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato dai lavoratori; l'articolo 3 dovrebbe essere invece riformulato, precisando che per le attività inerenti ai minerali di prima categoria, e ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, la vigilanza compete all'ingegnere capo del distretto minerario o della sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente per territorio. Per le altre attività, lo svolgimento dei compiti di vigilanza dovrebbe essere attribuito ai responsabili della struttura individuata dalla Regione. All'articolo 5 potrebbe risultare opportuna una integrazione, prevedendo la verifica periodica delle misure adottate in materia di salute e sicurezza, nonchè del sistema di gestione della prevenzione, mentre al comma 2 dell'articolo 6 andrebbe precisato che gli adempimenti ivi previsti devono essere effettuati almeno una volta l'anno. Altre modifiche dovrebbero essere introdotte all'articolo 8, nel senso di prevedere, al comma 1, che la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi deve essere tenuta nei luoghi di lavoro con più di 5 addetti; lo stesso articolo va integrato introducendo l'obbligo del datore di lavoro di trasmettere all'autorità di vigilanza il verbale della suddetta riunione; anche all'articolo 10 andrebbe aggiunto un comma nel quale si precisi che il Documento di sicurezza e di salute deve contenere indicazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, nonchè alla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'articolo 14, prosegue il Relatore, dovrebbe essere riformulato disponendo che il datore di lavoro provveda affinché le informazioni sulle misure in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro siano comprensibili per i lavoratori interessati; dovrebbe conseguentemente essere soppresso il comma 2 e aggiunta una disposizione con la quale si preveda la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nello stesso luogo di lavoro di costituire una struttura di coordinamento. All'articolo 15 va precisato che la sorveglianza sanitaria deve riguardare tutti i lavoratori, ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994, e che essa va intensificata quando la valutazione dei rischi abbia evidenziato particolari minacce per la salute, mentre all'articolo 16 dovrebbe essere aggiunto, dopo il comma 1, un comma volto ad attribuire alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, la facoltà di istituire nel proprio ambito un comitato per le attività estrattive, che esprima pareri obbligatori sulla materia. Il comma 2 dell'articolo 20, che introduce una novella integralmente sostitutiva dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che per le attività estrattive il direttore responsabile sia, in alternativa,

laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione ovvero in possesso di diploma universitario in ingegneria, ambiente - risorse o equipollente o di diploma di perito minerario industriale o equipollente, con almeno due anni di esperienza nel settore ovvero, infine, diplomato in discipline tecniche industriali, con almeno tre anni di esperienza nel settore, e in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi. Dovrebbe altresì prevedersi che i contenuti e la durata dei suddetti corsi vengano definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il prospetto periodico riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente, di cui al comma 8 dell'articolo 25, dovrebbe riferirsi agli infortuni che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni, e non di un solo giorno, come previsto attualmente nel testo dello schema di decreto legislativo in titolo; per quanto riguarda invece l'insieme delle disposizioni recate dagli articoli 25, 26 e 28, si rileva che esse sono tutte limitate alle ipotesi di infortuni, mentre andrebbe chiarito che devono riguardare anche le malattie professionali, ai sensi della legge n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Dopo aver osservato che sarebbe opportuno sopprimere la parte finale del comma 1 dell'articolo 31, nella quale gli escavatori, gli apripista, le pale caricatrici e i caricatori-escavatori sono inclusi tra le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche ai sensi della legislazione vigente, il Relatore propone di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 65, volto a sostituire integralmente l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, relativo ai sistemi di protezione sulla torre di perforazione, specificando puntualmente le misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori ivi addetti, con l'obbligo di riportare nel Documento di sicurezza e salute l'indicazione delle misure di prevenzione adottate.

Sembra altresì opportuno articolare più dettagliatamente il comma 2 dell'articolo 66 dello schema di decreto legislativo in titolo, relativo al controllo dei pozzi, specificando quanto più possibile le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare per le attività di perforazione di idrocarburi.

Dopo l'articolo 66 è altresì opportuno introdurre un articolo aggiuntivo che detti norme in materia di verifiche e periodiche manutenzioni e revisioni delle attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere, così come sembra opportuno inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 73, volto a introdurre un nuovo testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, riguardante l'obbligo del titolare di indicare nel Documento di sicurezza e di salute le misure di controllo del fango nelle vasche e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative, i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l'indicazione del personale incaricato di attuare le procedure, nonché un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni indicando modalità di intervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare. Nello stesso articolo aggiuntivo dovrebbe essere previsto che il direttore responsabile, in caso di avvenuta eruzione, ne

dia immediata comunicazione al prefetto ed all'ingegnere capo della Sezione e che il prefetto stesso provveda al coordinamento delle operazioni necessarie a fronteggiare l'evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, avvalendosi dell'ingegnere capo della Sezione per gli interventi di natura tecnica.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore propone di inserire nel parere altre proposte di modifica del testo all'esame: il comma 4 dell'articolo 76 dovrebbe essere ulteriormente precisato, chiarendo che nel documento di sicurezza e salute il titolare deve prevedere un programma generale di coordinamento delle attività simultanee, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante da esse, nonchè una illustrazione delle principali procedure operative da adottare in relazione a talune circostanze da indicare dettagliatamente, relativamente alle attività di produzione effettuate nei pozzi. Andrebbe inoltre precisata la figura a cui, tra le altre, si affidano la verifica e il collaudo di cui al comma 1 dell'articolo 85, precisando che tale funzione spetta all'ingegnere capo o a un funzionario dell'Ufficio minerario competente. Il periodo di tempo di tre anni, concesso alle unità di perforazione dal comma 2 dell'articolo 100 per uniformarsi alle norme di cui ai titoli II e IV, appare eccessivo e sembra pertanto preferibile il termine del 3 novembre 1998, anzichè quello del 3 novembre 1999. Appare infine inopportuno e giuridicamente discutibile, per estraneità rispetto alle norme di delega, l'estensione, in questo contesto normativo, della disposizione del Capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994 sulle modalità di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro alle contravvenzioni di cui ad alcuni articoli dei decreti legislativi nn. 493 e 494 del 1996, sicchè andrebbero soppresse, dell'articolo 107, le lettere b) e c), anche perchè l'applicazione del sistema della prescrizione ai cantieri temporanei e mobili non può essere automatica ed ha bisogno di opportuni coordinamenti, cui si dovrà provvedere con apposito decreto.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al relatore Zanolletti il mandato di predisporre sullo schema di decreto legislativo in titolo un parere favorevole integrato con le osservazioni da lui illustrate.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/85 CEE, concernente Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento (n. 37)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n.52. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C11ª, 0003º)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 7 novembre 1996.

Il relatore MULAS illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni che recepiscono gran parte dei rilievi emersi dal dibattito e relativi soprattutto ad alcune proposte di modifica del testo: in particolare, all'articolo 4 dovrebbe essere riformulato parzialmente il comma 1 precisando che il datore di lavoro, nel valutare i rischi per la sicurezza e

la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo, deve altresì valutare i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro indicate all'allegato 1, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Dalla discussione è emersa, come indicazione prioritaria, l'esigenza di pervenire ad una integrale rivisitazione dell'articolo 6, sopprimendo il comma 1 e prevedendo al comma 3 l'estensione a tutte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto del divieto di prestare lavoro notturno di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo, e comma 3 della legge n. 903 del 1977; andrebbe pertanto riformulato conseguentemente il comma 2 e precisato, al comma 4, che l'inosservanza del divieto è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi e l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. Infine, dopo l'articolo 7, relativo agli esami prenatali, sarebbe opportuno aggiungere un articolo nel quale si precisi che la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo e di quelle ad esse previgenti sulla stessa materia si effettuano ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al relatore Mulas il mandato di predisporre sullo schema di decreto legislativo in titolo un parere favorevole integrato con le osservazioni dalui illustrate.

La seduta termina alle ore 22.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

42ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(65) NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(238) DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Riprende la discussione generale sul testo elaborato dal comitato ristretto, sospesa nella seduta precedente.

La senatrice BERNASCONI osserva che la normativa in esame - pressochè integralmente sostitutiva della legge n. 644 del 1975, che pure era rimasta in più parti inapplicata - non può prescindere dalla consapevolezza della forte disomogeneità del territorio nazionale per quanto riguarda i prelievi di organi e i trapianti.

Non si tratta soltanto della pur vistosa differenza delle percentuali di donatori tra le varie regioni e all'interno delle regioni stesse; anche l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti è molto differenziata, e nel corso degli anni si è assistito ad una proliferazione dei centri di trapianto alcuni dei quali però, come accade in Lombardia, lavorano a pieno ritmo, mentre altri sono addirittura al di sotto della soglia minima di trapianti annui, senza che ciò comporti la revoca dell'autorizzazione ad effettuare trapianti.

Questa realtà deve essere tenuta presente nella scelta tra un criterio di organizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti su base regionale, ed un criterio di tipo interregionale.

A favore della prima ipotesi, che è quella accolta dal testo in esame, sono stati portati principalmente tre argomenti; una miglior interazione tra il sistema dei prelievi e dei trapianti e gli altri aspetti del sistema sanitario regionale, una maggior vicinanza della regione alle situazioni problematiche, sulle quali si può pertanto intervenire più facilmente e, infine, una maggior disponibilità di donazioni che, si sostiene, sarebbero più frequenti se i cittadini avessero la convinzione che gli organi donati fossero destinati a degenti della loro stessa regione. È evidente però la censurabilità di tale ultima motivazione sotto il profilo etico, mentre le altre due, a suo parere, non appaiono sufficienti a controbattere le ragioni a favore di un sistema basato su centri di riferimento interregionali.

Occorre in primo luogo considerare la complessità, e i conseguenti costi, delle procedure per la raccolta e l'assegnazione degli organi, costi che andrebbero sicuramente ad aumentare nell'ipotesi di una moltiplicazione dei centri di riferimento.

La possibilità prevista dal testo in esame, inoltre, di differenziare il centro di riferimento di ciascuna regione per tipo di trapianto – essendo l'associazione con altre regioni normalmente facoltativa, ma invece obbligatoria per il caso che non si raggiunga il bacino di utenza minimo per un tipo di trapianto – rappresenta un modello organizzativo sconosciuto all'estero e foriero di gravi complicazioni burocratiche, soprattutto se si considera che i prelievi sono ormai quasi sempre multiorgano.

L'adozione di un ampio bacino di riferimento è inoltre consigliabile per l'individuazione ottimale del ricevente, soprattutto in considerazione del fatto che ai normali esami di istocompatibilità si affiancano ormai esami scientificamente più complessi, basati sulla compatibilità del genoma.

Un altro aspetto per cui l'adozione di un ampio bacino di riferimento favorisce l'ottimale individuazione dei riceventi, è quello della formazione di liste d'attesa più razionali; più ampio è il bacino, infatti, più probabilità ci sono che i soggetti in attesa da maggior tempo possano ricevere l'organo.

La senatrice Bernasconi si sofferma infine sull'opportunità di non privilegiare il criterio della contiguità territoriale per le associazioni interregionali, in quanto appare preferibile un sistema in cui regioni con un maggior numero di prelievi possano servire da stimolo a regioni più arretrate, ed auspica la riduzione dei centri di trapianto al fine di garantirne la maggior efficienza e qualità scientifica.

Il senatore MIGNONE, nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole sul testo elaborato dal comitato ristretto, preannuncia la presentazione di una serie di proposte emendative.

In particolare, egli concorda con la senatrice Bernasconi sull'opportunità di sopprimere il riferimento alla contiguità fra le regioni associate nei centri interregionali, ed auspica una modifica del comma 4 dell'articolo 1 nel senso di evitare una formulazione che consenta ad un centro di riferimento di avere più rappresentanti all'interno della Consulta per i trapianti.

Egli si sofferma poi sull'articolo 3, ritenendo opportuna una più chiara definizione delle strutture sanitarie accreditate tenute a svolgere attività di prelievo, nonché sull'articolo 4 che reca una disciplina della documentazione delle operazioni di prelievo eccessivamente burocratizzata.

Il senatore Mignone ritiene infine consigliabile la modifica dell'articolo 12 nel senso di ridurre a due anni la durata in carica del coordinatore regionale o interregionale.

La senatrice Carla CASTELLANI ritiene che l'impianto del testo in esame, che attribuisce all'autonomia regionale la scelta tra la costituzione di un centro di riferimento regionale e l'associazione con altre regioni, sia un positivo riconoscimento della funzione esercitata dalla regione nella programmazione e nell'organizzazione delle attività sanitarie e non rechi pregiudizio alla possibilità di scambiare organi e soggetti riceventi tra le varie realtà. Ella ritiene anzi che sarebbe stato auspicabile non vincolare rigidamente la costituzione di centri interregionali alle dimensioni del bacino di utenza.

La senatrice Castellani ritiene quindi opportuno che all'articolo 1 sia soppresso il comma 4, risultando francamente pleonastica tale struttura, e ritiene che la questione circa l'ammissibilità dei centri pubblici o anche di quelli privati accreditati all'effettuazione dei trapianti debba essere affrontata nel quadro della fissazione dei criteri molto rigorosi per l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

45ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C13ª, 0009°)

Il senatore CARCARINO propone che, in assenza di obiezioni dei Gruppi, la discussione sullo schema di decreto sui rifiuti prosegua sino alle ore 18, quando alcuni componenti dell'Ufficio di Presidenza si incontreranno con il ministro Ronchi per trattare questioni inerenti il risanamento del fiume Sarno. Conseguentemente, la seduta notturna non dovrebbe aver più luogo.

Il presidente GIOVANELLI, non facendosi osservazioni tra i Gruppi, dichiara che la proposta testè formulata si intende accolta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(n. 35) Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13ª, 0001°)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 novembre scorso.

Il relatore, senatore STANISCIA, illustra il proprio schema di parere, favorevole condizionato all'accoglimento di taluni rilievi avanzati per gruppi di argomenti; si dichiara peraltro disponibile ad accogliere eventuali ulteriori suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito.

Secondo un'interpretazione emersa nel dibattito e nelle audizioni svolte, il Governo non sarebbe più titolare di alcuna delega all'emanazione di un testo unico sui rifiuti, in quanto quella prevista dall'articolo 8 della legge n. 146 del 1994 (per il riordinamento normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie di cui all'articolo 1 della medesima legge) è decorsa infruttuosamente il 19 marzo 1996: tale termine non è stato rinnovato dalla legge n. 52 del 1996, il cui articolo 8, peraltro, si limita a prevedere l'emanazione di testi unici solo nelle materie oggetto dell'articolo 1 di tale legge, e non può, secondo questa tesi, ritenersi esteso a quelle delle direttive per il cui recepimento l'articolo 6 prevede la remissione in termine (in particolare, il Governo non potrebbe istituire la tariffa di cui all'articolo 47, nè dettare una normativa sulle pile e gli accumulatori nè disciplinare alcuni tipi di rifiuti quali quelli sanitari o dei veicoli a motore).

Secondo un'altra ed opposta teoria, nell'ambito dei criteri e principi generali di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1994, la previsione che «per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse» giustificerebbe la possibilità di adottare un testo coordinato nelle materie delegate, compresa quella dei rifiuti; a rafforzare tale interpretazione vale l'articolo 36 della medesima legge n. 146 che detta ulteriori criteri di delega per l'attuazione delle direttive in materia di tutela dell'ambiente, comprese quelle sulla gestione dei rifiuti, prevedendo in proposito l'adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima «ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore». Anche per l'attuazione della direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, non è prevista tra i criteri di delega la possibilità di un riordinamento della normativa vigente, ma tra i criteri generali di delega di cui all'articolo 3 la legge comunitaria riproduce il contenuto della precedente comunitaria, per quanto riguarda il coordinamento della normativa vigente nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. Tale interpretazione sembra più conforme allo spirito e alla sostanza della delega, per cui si ritiene il decreto legislativo in esame conforme ai criteri dettati dalla legge delega stessa: si propone tuttavia al Governo di sopprimere gli articoli 46, relativo alla commercializzazione e marcatura delle pile, e 53, riguardante le sanzioni per chi viola l'articolo 46, anche alla luce del fatto che la materia è regolata da una specifica direttiva (91/157/CEE) per il cui recepimento è stata concessa specifica delega; si propone altresì di riformulare l'articolo 47, riguardante l'istituzione della tariffa in luogo della tassa.

La mancata adozione, il mancato rispetto ed alla fine l'impraticabilità della pianificazione previsti dalla legislazione in vigore sono, per opinione generale, una delle cause dell'attuale situazione di emergenza. Il testo presentato propone un modello di pianificazione a cascata fortemente centralistico e burocratico - composto da piano nazionale, piani regionali, piani di settore, piano di ambito ottimale - da adottare con atti complessi e concertati che hanno forza di legge e che anche per questo sono caratterizzati da forte rigidità di gestione, oltre a difficoltà di adozione (articoli 21,22,23 e 25).

Tutto questo apparato pianificatorio e normativo è previsto a monte di una strumentazione attuativa piuttosto esile, che si risolve nella facoltà di stipulare «accordi e contratti di programma» e nell'utilizzo del potere sostitutivo e di quel «piano triennale per l'ambiente» che si è già rivelato fallimentare. Appare pertanto opportuno capovolgere la logica proposta nel decreto rinunciando a uno schema rigido di pianificazione calata dall'alto, per farne conseguire la previsione di un quadro di riferimento permanente ed aggiornato, che costituisca un ambito di funzioni da inscrivere permanentemente tra i compiti propri dei Ministeri o delle Regioni: sulla base di questo quadro di riferimento permanente, viene meno la necessità che esso sia definito con atti normativi nominati, come quelli di adozione dei piani.

Si propone di cancellare tutte le disposizioni riferite alle finalità ed alle modalità di redazione dei piani (articolo 21, commi 1 e 2; articolo 22 commi da 1 a 6), per sostituire i relativi piani con il richiamo agli obiettivi generali del decreto legislativo e con un ambito di funzioni gravitanti sulla necessità di un osservatorio per la raccolta di dati e l'elaborazione di criteri e priorità nel sistema della gestione dei rifiuti. Tale nuovo strumento - che pare corretto ricondurre alla nozione giusromanistica di *officium*, assai più che prefigurare una nuova articolazione burocratica - coinvolgerebbe cittadini ed enti locali per la realizzazione di interventi concreti, a partire dall'organizzazione della raccolta differenziata fino alla realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali; gli obiettivi sarebbero fissati con flessibilità individuando ad esempio, per quel che riguarda la localizzazione territoriale, le zone in cui non è possibile ubicare determinati impianti e fissando, per gli scarichi, indici generali e parametri da non superare; le Regioni potrebbero individuare ambiti territoriali ottimali anch'essi flessibili, per consentire una gestione economicamente valida degli impianti di recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti non urbani, e per permettere la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani in ambiti più limitati, tali da consentire - ai comuni che lo vogliano - di realizzarli nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica; la disponibilità di dati aggiornati forniti dall'osservatorio consentirebbe di intervenire con strumenti adeguati in tempi relativamente brevi per far fronte alle situazioni che di volta in volta si presentano.

Gli strumenti individuati dal decreto per influenzare le strategie produttive sono poco efficaci in quanto mirati a intervenire «a valle» e non «a monte» del processo produttivo: i divieti di smaltimento e discarica, la raccolta differenziata, gli stessi obiettivi di «recupero» e di «riciclo», la semplificazione delle procedure e l'istituzione della tariffa - che colpisce colui che ha le minori possibilità di ridurre i rifiuti, cioè il consumatore - sono esempi di una logica che è stata già sperimentata nel passato e che non può costituire una garanzia per l'attuazione dei risultati innovativi che il provvedimento intenderebbe perseguire.

Gli accordi di programma previsti, come ad esempio le sperimentazioni rivolte a ridurre i rifiuti, a promuoverne il riutilizzo o il riciclaggio, a trovare nuove forme di smaltimento o a realizzare impianti di recupero sono gli unici strumenti che potrebbero rivelarsi di una certa efficacia, a condizione tuttavia di una loro disciplina in un'ottica di decentramento locale o al più regionale. In futuro, qualora utilizzati per in-

centivare la ricerca e la sperimentazione, gli accordi di programma potranno essere suscettibili di incidere anche sulla radice del problema, vale a dire sul tipo di processo produttivo e la quantità e qualità dei consumi.

Si suggerisce pertanto al Governo di agire perchè diventino convenienti le attività che il mercato non fa spontaneamente, attraverso strumenti economici e fiscali utilizzati per limitare la produzione dei rifiuti e stimolare la raccolta differenziata; occorrono anche incentivazioni alla ricerca tecnologica finalizzata a rendere più convenienti le attività di riciclo e di recupero. Nè si tralascino aiuti finanziari alle aziende che investono per rinnovare i cicli produttivi, anche attingendo a finanziamenti previsti da leggi esistenti; si prevedano anche disincentivi per lo smaltimento in discarica e l'incenerimento senza recupero di energia.

Un rafforzamento dell'apparato preposto ai controlli è indispensabile, in quanto esso è privo delle professionalità e degli strumenti adeguati per attività fondamentali, come il controllo degli scarichi, l'accertamento del tipo di rifiuto riciclato o recuperato, l'analisi dei singoli processi produttivi. Il decreto non va in questa direzione ed è presente in esso la tendenza a rafforzare i controlli preventivi sulle «carte», sui progetti, sulle comunicazioni e sulle autorizzazioni trascurando, invece, i controlli effettuati sul campo durante i processi e «a valle» degli stessi.

Si propone pertanto, nel valutare positivamente la forma di controllo di cui all'articolo 19, di rafforzare in generale il potere di controllo demandato alle provincie, obbligando le stesse, nell'ambito dei propri bilanci, a dotarsi degli strumenti e della professionalità necessari per effettuare controlli scientificamente fondati; si propone anche di dare un potere reale di controllo al sindaco, che è autorità sanitaria locale ed ha una conoscenza più diretta del territorio e delle attività che su di esso si svolgono, consentendogli di utilizzare anche strutture private qualificate, laddove gli organi di controllo pubblici non si rivelino all'altezza di fronteggiare esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il quadro normativo in materia di autorizzazioni ed iscrizioni si è caratterizzato, finora, per un'estrema complessità: è mancato un quadro organico, coerente e di facile interpretazione, mentre le direttive europee danno indicazioni che vanno in direzione di una semplificazione delle procedure.

L'efficacia attribuita al provvedimento di approvazione dall'articolo 26 è tanto generica quanto totalizzante, lasciando aperti tutti i dubbi creati dall'attuale legislazione: il valore sostitutivo ad ogni effetto di «visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali» non è accompagnato da indicazioni precise quanto alla documentazione necessaria, le forme di partecipazione e la specificazione dei modi in cui il parere e la conseguente autorizzazione deve essere data; in mancanza di ciò, il contenzioso che si è verificato in passato è destinato a permanere. In questo articolo mancano inoltre le indicazioni di raccordo con la procedura per la valutazione di impatto ambientale: non essendoci più la distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti tossici e nocivi, non è chiaro per quali impianti si debba richiedere la verifica di impatto, come non è chiaro il concetto che l'approvazione di cui a questo articolo costituisce variante allo strumento urbanistico.

L'articolo 27 non è raccordato con le previsioni dell'articolo precedente relative ad approvazione di progetti e autorizzazione alla realizzazione di impianti: non si ricava infatti una precisa indicazione sulla differenza che intercorre tra l'autorizzare l'esercizio di un impianto approvato ed autorizzare l'esecuzione di operazioni che non necessitano di impianti. Va detto anche che non si può far realizzare l'impianto e poi, in fase di autorizzazione all'esercizio, porre una serie di prescrizioni come quelle citate, che possono mettere in dubbio anche l'avviamento dell'impianto stesso. Perplessità si ravvisano, inoltre, relativamente alla procedura prevista per il rinnovo: in primo luogo non è chiaro in base a quali criteri il rinnovo venga concesso o negato; in secondo luogo non si può pensare che per attività imprenditoriali, quali sono quelle autorizzate dalla norma, il rinnovo possa essere comunicato anche all'ultimo giorno; infine i tempi per il rinnovo (180 giorni) risultano superiori tanto ai 30 giorni previsti per il primo rilascio, quanto ai 140 previsti per l'approvazione e autorizzazione di realizzazione di impianti, il che sembra decisamente incongruente. Ma l'aspetto senz'altro più discutibile della norma in esame è nel fatto di prevedere un regime indistinto per attività di smaltimento e attività di recupero (salvo prevedere una serie di deroghe agli articoli 30-32 di cui si dirà più avanti) in chiaro contrasto con quanto previsto dalla direttiva 91/156/CEE che prevede regimi diversi per le attività di smaltimento e di recupero.

La procedura di iscrizione obbligatoria, di cui all'articolo 28, è dichiarata sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, ma poichè le attività elencate (raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti inquinati, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di titolarità di terzi) non sono in alcun caso soggette ad autorizzazione, si ravvisa un'incongruenza. La norma prevede poi cripticamente che l'iscrizione venga deliberata da apposita commissione regionale, la cui costituzione è rinviata a successivi decreti del Ministro dell'ambiente. È prevista inoltre l'istituzione di un comitato tecnico-amministrativo per il coordinamento delle attività delle commissioni regionali che succede nelle funzioni e nelle competenze al Comitato nazionale dell'albo (ma le cui attribuzioni e modalità di istituzione sono rinviate a successiva decretazione): se l'iscrizione sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 27, il comitato che esamina l'iscrizione dovrebbe già essere in grado di fare l'istruttoria, per cui tale ulteriore previsione è pleonastica.

Agli articoli 30-33 sono, infine, previste procedure semplificate che essenzialmente consistono in una comunicazione preventiva corredata da apposita relazione da inoltrare alla regione o alla Camera di commercio. Tali procedure semplificate sono previste per attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi, per operazioni di recupero e attività di raccolta e trasporto di rifiuti destinati a recupero. L'autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti devono essere autorizzati secondo le procedure di cui agli articoli 26 e 27: visto che è possibile fare l'autosmaltimento anche di rifiuti pericolosi e le discariche, ci si domanda dove andranno realizzati tali impianti.

L'attività di recupero è poi subordinata ad una comunicazione ed al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, ma ciò causa una sovrapposizione coi requisiti dell'iscrizione di cui all'arti-

colo 28. Va inoltre sottolineato che il sistema ipotizzato presenta molte contraddizioni e ripetizioni, e risulta caratterizzato dalla provvisorietà e dall'incertezza: esso tende a creare un impianto autorizzativo complesso, lungo, incerto, con una serie di pretese garanzie di tipo cartaceo; tutti elementi, questi, che non stimolano le imprese ad investire.

Per superare gli ostacoli esistenti - costituiti dall'indubbia lentezza degli enti pubblici, dall'opposizione degli enti locali e delle popolazioni alla realizzazione degli impianti, dall'incapacità degli enti addetti ad effettuare i controlli dovuti e dai dubbi sull'affidabilità di taluni operatori economici - si ricorre ad una serie di procedure differenziate e complesse, che costituiscono una vera e propria «legislazione di guerra»; tali sono, ad esempio, le previsioni di una autorizzazione assorbente ogni altra, della variante automatica allo strumento urbanistico, della dichiarazione di pubblica utilità di un impianto autorizzato; tutte queste procedure intenderebbero di non bloccare l'attività produttiva e contemporaneamente recuperare, riciclare e smaltire i rifiuti nel modo meno dannoso per l'ambiente.

È necessario invece intervenire «a monte», mettendo l'apparato amministrativo in condizione di rilasciare subito le autorizzazioni, di controllare le autocertificazioni e gli atti delle aziende, di verificare realmente i processi di riciclaggio, recupero, smaltimento; l'esperienza passata ha insegnato che queste misure non funzioneranno e quindi, nonostante le forzature che in alcuni punti si fanno nei confronti delle direttive comunitarie, i problemi di oggi saranno destinati a rimanere.

Si propone invece al Governo di articolare un sistema più chiaro, individuando con precisione le attività soggette ad autorizzazione, quelle soggette ad iscrizione e quelle soggette a comunicazione, ed eliminando, laddove è possibile, le distinzioni. Quando si parla di iscrizione andrebbe poi abbandonato il sistema deliberativo che contrasta con il concetto stesso di iscrizione; occorre individuare chiaramente un unico albo che semplifichi non solo le procedure di iscrizione, ma anche la consultazione: ognuno sia iscritto per l'attività che intende intraprendere, e si elimini così quella pluralità di appositi elenchi rappresentati da quello degli iscritti in senso stretto (articolo 28), quello di raccoglitori e trasportatori (articolo 33), quello degli utilizzatori diretti (articolo 31), quello dei recuperatori (articolo 32) e quegli esclusi (articolo 5, comma 3).

Sarebbe meglio dettare i principi generali, chiari e semplici, sia per ricevere l'iscrizione, sia per ottenere l'autorizzazione, in modo da togliere il più possibile discrezionalità da chi deve decidere e dare maggiore certezza agli operatori; occorre decentrare le competenze per accelerare l'attività della pubblica amministrazione; la provincia, che ha già la competenza del controllo, può avere anche quella del rilascio delle autorizzazioni, del controllo delle comunicazioni, se non unificate, nonché dell'individuazione dei siti, operata insieme con i comuni interessati. Si potrebbero riservare, eventualmente, alle Regioni solo le autorizzazioni per il recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Occorre poi semplificare al massimo le procedure: se si danno risposte rapide e se si attuano controlli efficaci, non sono più necessarie le tante distinzioni di *iter* previste ed i numerosi documenti da presentare per le diverse attività che si vogliono espletare nel settore del riciclo, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti; si stabilisca anzi per Regio-

ni e province un termine tassativo di 60 giorni entro cui detti enti devono dare una risposta positiva o negativa a chi ha avanzato una richiesta; si deve fare obbligo a Regioni e province di assumere, sempre nell'ambito delle rispettive capacità di bilancio, personale necessario e qualificato e di acquistare tutte le risorse occorrenti per dare una risposta, nei tempi stabiliti, alle richieste avanzate, nonché di dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per effettuare i controlli sul campo; occorre dare maggiore fiducia agli operatori del settore, permettendo loro di far ricorso all'autocertificazione.

Il passaggio dalla tassa alla tariffa senza ulteriori interventi normativi comporta, per l'immediato, conseguenze negative per i comuni, le province e i cittadini: si deve applicare l'IVA; non si può applicare l'addizionale *ex ECA*; non è possibile riscuotere il tributo da devolvere alle province; bisogna coprire il 100 per cento della spesa affrontata per il servizio. È verosimile altresì un aumento della pressione fiscale per i cittadini e una diminuzione di circa 1000 miliardi del gettito dei comuni. Occorre poi tener conto che i comuni solo oggi hanno attenuato il fenomeno dell'evasione; con il cambiamento della normativa, se non ben calibrata, il fenomeno potrebbe tornare ad essere patologico con un grave danno per i comuni, che vedrebbero aumentato il contenzioso e diminuite le entrate. Infine, le esperienze in questa direzione, fatte in altri Paesi, non hanno dato quei risultati che ci si potrebbe aspettare e spesso si è anche verificata, laddove è stata sperimentata la tariffa, una dispersione incontrollata di rifiuti sul territorio.

Alla luce del fatto che i criteri dettati dall'articolo 47 sono già presenti nel decreto legislativo n. 507 del 1993 e che i comuni con proprio regolamento devono definire categorie di prodotto di rifiuto (alle quali vanno attribuiti uno o più coefficienti di produttività degli stessi), si propone di trasformare l'articolo 47 in una norma programmatica nella quale sia previsto il passaggio dalla tassa alla tariffa entro l'anno 2000; ciò può avvenire dettando norme e criteri affinché il passaggio eviti i riflessi negativi citati e si possa usufruire dei vantaggi che derivano dall'istituzione della tariffa.

Negli articoli 55 e 56 in particolare si regolano i comportamenti da tenere nel periodo di passaggio da una normativa a un'altra. Poiché i tempi di attuazione saranno lunghi, ma nel frattempo è necessario dare certezza agli operatori pubblici e privati, si propone: di salvaguardare alcune parti di norme che si intendono abrogare, in quanto non ricomprese nel decreto, in modo particolare quelle relative alle parti finanziarie; di abrogare l'articolo 29-*bis* della legge n. 427 del 1993, relativo al contributo di riciclaggio sul polietilene; di prevedere un regime transitorio che faccia salve le leggi regionali fino all'emanazione dei decreti attuativi.

Quanto al sistema sanzionatorio, la risposta penale non è la più idonea a fare in modo che le leggi e le norme che regolano le attività di riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti siano rispettate: altri sono i mezzi con cui bisogna intervenire per la tutela del territorio dell'ambiente e della salute pubblica. Considerato che alcune sanzioni sono particolarmente severe e altre, invece, sono preferibili agli obblighi che comporta il decreto e ritenendo che nel settore in esame sia opportuno intervenire con sanzioni che incidano in modo determinante sugli utili

degli operatori, si propone di abrogare l'articolo 53, in quanto materia non delegata; occorre altresì prevedere sanzioni soprattutto attraverso lo strumento della revoca o della sospensione delle autorizzazioni concesse, onde impedire il proseguimento dell'attività.

Infine, definizioni che richiedono ulteriori precisazioni sono quelle riguardanti i luoghi di produzione, gli inerti, il deposito temporaneo, gli intermedi di lavorazione, il pretrattamento e la preselezione.

Sullo schema di parere illustrato dal relatore si apre il dibattito.

Il senatore MANTICA ravvisa elementi di notevole critica nelle osservazioni espresse dal relatore, per quanto di corredo ad un parere favorevole. Eccesso di delega va riscontrato anche negli articoli 44 e 45, sugli autoveicoli; quanto agli strumenti economici che incidono sul ciclo produttivo, filosoficamente contrapposto è il modo di vedere del Gruppo di Alleanza nazionale, secondo cui non si può regolare il mercato con strumenti coercitivi come la legge. A causa della differenziazione per materiale del contributo, scaturirebbe un inevitabile effetto di alterazione dei prezzi di mercato: in proposito, rispetto alle proposte del relatore più corretta appare la formulazione del decreto legislativo.

Viceversa, con il relatore non si può che convenire se si pone mente alle sue proposte sul sistema pianificatorio: soppresso il piano nazionale, però, occorre ricordare che le Regioni rappresentano il livello di amministrazione locale di riferimento, in quanto le funzioni di controllo che si vorrebbero attribuire alle province non scontano l'attuale loro scarsità di risorse. Gli ambiti territoriali ottimali andrebbero comunque modellati sulle realtà territoriali esistenti; in caso di inadempimento degli enti locali, poi, andrebbe previsto l'esercizio di poteri surrogatori. Il decentramento dovrebbe comunque salvaguardare l'esistenza di un unico centro di indirizzo e controllo; peraltro, l'esaltazione del ruolo dei comuni operata dal relatore non dovrebbe tralasciare la considerazione che il potere decisionale rischia la paralisi - quando si tratta di individuare i siti degli impianti di trattamento dei rifiuti - laddove ci si affidi esclusivamente al consenso dei comuni, mentre andrebbe contemplata la possibilità di una decisione finale da assumere ad un livello superiore.

Il relatore ha poi richiesto una vera e propria riscrittura delle norme sul sistema autorizzativo: il Gruppo di Alleanza nazionale non solo concorda con tale invito al Governo, ma sostiene la necessità di passare da procedure preventive a sistemi autocertificatori, rispetto ai quali il compito della pubblica amministrazione dovrebbe limitarsi al controllo della veridicità dei presupposti dichiarati nella denuncia di inizio attività. In assenza di un'adeguata valutazione della «copertura amministrativa» delle norme proposte, gli obiettivi enunciati nel decreto rischiano di restare allo stato di mere petizioni di principio, così come i termini fissati si espongono al serio pericolo di essere prorogati al momento della loro scadenza: ad esempio, prevedere che una data percentuale dell'ammontare globale dei rifiuti sia devoluta in termodistruzione entro un certo termine, senza che il sistema autorizzatorio vigente consenta agli operatori economici la costruzione dei relativi impianti in un tempo ragionevolmente breve, implica l'inevitabilità della proroga del termine.

Se è vero che in prospettiva la tariffa rappresenta il sistema più corretto per rendere visibile il rapporto tra prezzo e qualità del servizio di smaltimento dei rifiuti, l'oratore esprime però il timore che il passaggio prefigurato nel decreto sia eccessivamente traumatico, specie per le finanze comunali: concorda perciò con la soppressione dell'articolo 47, il cui contenuto potrebbe essere trasfuso in un disegno di legge ordinario; invita poi a considerare il peso che la privativa dei comuni sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani eserciterebbe, nel senso di squilibrare il principio della responsabilità condivisa tra comuni ed operatori economici, sancito a livello comunitario.

Dopo aver ricordato che il sistema sanzionatorio ha sofferto dei limiti derivanti dai criteri della delega, giudica necessarie norme sanzionatorie che evitino pendenze attuative dello stesso genere di quelle riscontratesi dopo la legge n. 475 del 1988. Infine, ricorda che la volontarietà dei consorzi contrasta con la previsione di un potere di ratifica ministeriale sui relativi statuti; quanto ai consorzi di filiera, essi dovrebbero essere gestiti da produttori, mentre è giusto che nel consorzio nazionale siano presenti anche i distributori, gli utilizzatori ed i consumatori.

Il senatore BORTOLOTTO, espresso apprezzamento per lo schema di parere del relatore, osserva che l'opposizione ha mostrato un atteggiamento alquanto contraddittorio, facendo discendere una valutazione complessiva negativa da una proposta volta in molti punti a modifiche ed integrazioni migliorative del parere. Dichiarando poi di non condividere il suggerimento di stralciare l'articolo 46, fa presente di comprendere in linea di principio le ragioni a favore del decentramento richiamate dal relatore sul piano della pianificazione, ma non gli risulta tuttora chiaro il sistema pianificatorio alternativo che si vorrebbe proporre. Concorda altresì sulle valutazioni riferite al sistema autorizzatorio, chiedendo però al Governo di pronunciarsi sulla congruità del termine di 60 giorni proposto per le decisioni delle province e delle Regioni. Prospettata poi l'opportunità che le province si attrezzino autonomamente per effettuare le attività di controllo di cui sono già titolari, giudica eccessivamente dilatorio lo slittamento proposto per il passaggio dalla tassa alla tariffa; esprime infine l'avviso, per quanto riguarda le sanzioni, che la delega non consenta una depenalizzazione dei reati.

Il senatore VELTRI, prendendo atto del gravoso impegno cui sta assolvendo il relatore, contesta il giudizio espresso sullo schema di decreto dal senatore Mantica, secondo il quale sarebbe proposta, in sostanza, una riscrittura del decreto; obiettivo del relatore, così come della maggioranza, è in realtà quello di proporre, nell'esercizio delle prerogative parlamentari, una serie di osservazioni che indichino al Governo un modo per rendere il decreto più efficacemente attuabile e più rispondente agli obiettivi che intende perseguire. Soffermandosi poi su quello che sembra uno dei principali punti di discordia fra maggioranza ed opposizione, sottolinea la validità del ricorso a meccanismi di incentivi/disincentivi per assicurare un effettivo salto di qualità della politica ambientale, senza con ciò imbrigliare il mercato che, come è noto, non svilupperebbe autonomamente attività non immediatamente remunerative:

spetta quindi all'apparato pubblico renderle più appetibili. Dichiara quindi di condividere le osservazioni del relatore sull'istituzione della tariffa e sul sistema di pianificazione proposto, pur rilevando che a quest'ultimo riguardo andrebbero chiarite le modalità di realizzazione delle proposte alternative del relatore. Segnalata poi l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione relativa al catasto dei rifiuti ed un suggerimento circa la necessità di un chiarimento di quali materiali non siano da considerare rifiuti, esprime in generale l'avviso che lo schema di parere debba essere snellito e reso di più immediata percezione: ciò soprattutto nei punti riferiti alle parti del decreto che si ritengono più qualificanti, anche per assicurare una maggiore facilità di recepimento da parte del Governo delle osservazioni parlamentari.

Il senatore CARCARINO, formulato un giudizio positivo sullo schema di parere, dichiara di non condividere le osservazioni rese dal senatore Mantica in merito agli interventi sui meccanismi produttivi, in quanto il perseguire efficacemente la riduzione dei rifiuti implica necessariamente un'azione sui processi produttivi, definendone modalità e tempi. Dichiarando di concordare con le osservazioni del relatore sul sistema di pianificazione e sull'accentramento dei poteri, nonché sullo stralcio degli articoli 47 e 53, avanza l'ipotesi di integrare lo schema del parere inserendovi osservazioni in merito agli articoli 30, 31 e 33 e suggerendo una migliore definizione della disciplina sui consorzi e sui trasporti dei rifiuti.

Il senatore MAGGI preannuncia che, laddove il parere proposto dal relatore fosse respinto (come è nei voti del suo Gruppo), presenterebbe uno schema di parere contrario del cui tenore dà conto.

Ricorda anzitutto che in Parlamento sono state già presentate tre proposte di legge che rappresenterebbero, dopo il recepimento delle direttive, la naturale base di partenza per la formulazione e l'emanazione di una legge quadro in materia di rifiuti, come peraltro risultante anche da un ordine del giorno approvato dall'VIII Commissione della Camera in merito al disegno di legge finanziaria per il 1997.

L'attuale sistema normativo in tema di rifiuti appare confuso, disomogeneo, spesso contraddittorio e di difficile interpretazione ed applicabilità. Esso risulta ancora fondato su tre direttive, quelle recepite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ormai superate ed aggiornate da altre più adeguate alle attuali esigenze in tema di protezione ambientale. Tale situazione ha comportato nel nostro paese non solo grosse difficoltà per gli operatori sia pubblici che privati, ma ha permesso che soggetti non affidabili si inserissero nelle maglie della gestione, con gravi danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini. Conseguentemente va riconosciuta l'urgente necessità di rivedere e razionalizzare l'attuale impianto normativo, partendo da un tempestivo e puntuale recepimento delle direttive comunitarie, allo scopo di realizzare obiettivi di certezza e di chiarezza del diritto.

È doveroso osservare che con la legge delega per recepire le tre direttive (n. 91/156, n. 91/689, n. 94/62) oggetto dello schema di decreto in esame, si è persa un'altra occasione per evitare di attuare con ritardo le normative comunitarie: sarebbe stato necessario inserire nella legge de-

lega anche il recepimento delle seguenti direttive strettamente connesse con quelle che regolamentano l'incenerimento dei rifiuti: n. 89/429 e n. 89/369, riguardanti la riduzione dell'inquinamento atmosferico per gli impianti e nuovi e per quelli esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani e da recepire già entro il 31 dicembre 1990; n. 94/67 riguardante l'incenerimento dei rifiuti pericolosi da recepire entro il 31 dicembre 1996.

È quindi evidente che, sebbene si registri un notevole e colpevole ritardo nel recepimento, questo non è fatto in maniera integrale. Si osserva inoltre che essendo il decreto emanato sulla base di una legge delega, esso deve limitarsi esclusivamente ad una trasposizione fedele delle definizioni e dei contenuti riportati nelle direttive. Ma il decreto, anziché rifarsi ad una trasposizione fedele della terminologia e delle definizioni comunitarie, introduce nella norma nazionale considerazioni interpretative delle definizioni contenute nelle direttive, il che non è consentito ad uno Stato membro in quanto metterebbe in serio pericolo l'uniformità di applicazione delle definizioni nella Comunità, presupposto di un alto livello di protezione ambientale nell'ambito del mercato interno.

Vi è, nel decreto, la manifesta volontà non tanto di recepire integralmente i contenuti delle tre direttive come sarebbe previsto, ma di procedere invece ad un riordino complessivo della normativa nazionale dei rifiuti travalicando i limiti della delega. Il campo di esclusione dell'articolo 5 viene largamente espanso rispetto a quanto indicato dall'articolo 2 della direttiva; le attività di utilizzo diretto dell'articolo 6 rientrano comunque nel campo dei rifiuti secondo la direttiva; la direttiva stessa non prevede alcuna eccezione per impianti particolari, mentre il decreto esclude gli impianti di sperimentazione e ricerca.

Il decreto inoltre non può legittimamente qualificarsi come legge quadro, in quanto manca in esso la vera volontà di razionalizzazione della normativa esistente attraverso il dettato di principi chiari, a tutti comprensibili oltre che rispettosi delle direttive comunitarie, anzi si configura come un evidente e maldestro tentativo del Governo di espropriare il Parlamento della propria prerogativa di potestà legislativa, in una materia che andrebbe normata con legge formale. Del resto, nella delega concessa al Governo dal Parlamento non vi è alcuna «autorizzazione» a normare in materia tributaria a proposito della tariffa sui rifiuti. In ogni caso, si sarebbe dovuto chiaramente indicare che la tariffa non deve essere gravata dall'IVA per non intaccare minimamente gli interessi del cittadino.

All'articolo 3, a proposito della definizione di rifiuto, il decreto in esame rischia di incrementare ed aggravare il rilevante contenzioso che esiste tra il nostro Paese e l'Unione europea in maniera di norme relative alla gestione dei rifiuti. In più parti del decreto si cerca di distinguere tra rifiuti e ciò che non è rifiuto, mentre il rifiuto è tutto ciò che cessa dalla funzione per cui era stato prodotto, ancorché si presti ad un parziale o totale recupero previo trattamento: appare evidente come anche qui si prevarichino i limiti della legge delega in quanto il legislatore, anziché rifarsi ad una trasposizione fedele della terminologia e delle definizioni comunitarie, introduce nella norma nazionale considerazioni interpretative di tali definizioni.

All'articolo 4 alcune classificazioni vanno meglio specificate ed integrate. Sarebbe stato meglio e più chiaro definire i rifiuti secondo le atti-

vità che li producono; del resto, nella direttiva si parla di attività produttive e manca del tutto il riferimento a rifiuti speciali. Ci si chiede poi se vi è perfetta identità tra un rifiuto pericoloso e un rifiuto tossico e nocivo: ciò di certo creerà imbarazzo ed incertezze a tutti gli addetti al ciclo di gestione dei rifiuti.

Il decreto amplia a dismisura le esclusioni dal campo di applicazione, inserendovi le attività di recupero: questa esclusione appare quindi come un surrettizio tentativo di sottrarre alla disciplina dei rifiuti molti rifiuti e residui industriali. Relativamente alla definizione delle attività inerenti il sistema integrato di gestione, vi sono nel decreto molte definizioni che mancano nella direttiva ed attengono ad attività inerenti il sistema quali: la raccolta differenziata; il trasporto; il luogo di produzione; lo stoccaggio; il deposito temporaneo; le operazioni di preselezione; le operazioni di pretrattamento; le operazioni di bonifica; le operazioni di sicurezza. Tutte queste definizioni andrebbero modificate ed inserite in una norma quadro, a valle del recepimento, indicando sempre i riferimenti comunitari.

In riferimento agli articoli 3 e 16, relativamente alla definizione di bonifica e delle relative operazioni di sicurezza, occorre precisare con fermezza che la bonifica non rientra nella materia dei rifiuti. Infatti il legislatore, prendendo probabilmente spunto dalla frase «precauzioni da prendere in materia di sicurezza» di cui all'articolo 9 della direttiva 91/156/CEE, introduce un articolato riguardante la bonifica dei siti contaminati, non previsto nelle direttive, continuando a considerare in modo concettualmente e tecnicamente errato un sito contaminato come «rifiuto» e quindi assoggettabile alla relativa normativa. È più corretto prevedere che il risanamento, la bonifica ed il ripristino dei siti contaminati siano da gestire con una specifica norma; un sito contaminato è una realtà a sè stante i cui risvolti tecnici, della certificazione e delle autorizzazioni, sono da considerarsi diversi da quelli dei rifiuti.

All'articolo 13 del decreto legislativo in esame, relativamente ai registri di carico e scarico, non si tiene conto che l'articolo 14 della direttiva 91/156/CEE vuole solo che ogni stabilimento o impresa tengano un «registro» in cui siano indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti; il decreto dunque richiede notizie in eccesso, prevedendo un «registro di carico e scarico», nè considera casi di gestione più snella.

Il sistema autorizzatorio si è rivelato finora estremamente farraginoso, disomogeneo tra Regione e Regione ed ulteriormente appesantito, negli ultimi tempi, dalla presenza sul territorio delle varie Regioni, delle sezioni provinciali dell'albo nazionale degli smaltitori. Quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere un ruolo efficace per evitare che si verificassero deviazioni dalla norma, smaltimenti clandestini, e per garantire la qualità dei servizi da parte degli operatori e delle aziende preposti ai servizi di smaltimento. Esso invece ha costituito per le aziende un ulteriore gravame sia in termini economici (tributi da versare nelle casse locali), sia in termini di *iter* burocratico-amministrativo, ostacolando in più occasioni, anzichè favorirla, una libera iniziativa imprenditoriale. Nel prevedere le autorizzazioni regionali, il decreto non tiene conto che il sistema di certificazione della qualità delle imprese e dei servizi, già da tempo noto ed applicato in molti paesi comunitari, deve essere parte integrante del sistema autorizzatorio per una corretta e snella gestione di

tutte le fasi dello smaltimento. Un nuovo regime autorizzatorio deve invece prevedere che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente fissi i criteri generali e le specifiche tecniche per le autorizzazioni e che le Agenzie regionali applichino a livello locale tali principi, stabilendo procedure rapide e snelle per il controllo tecnico-amministrativo. Ne consegue che l'autorizzazione regionale deve essere rilasciata soltanto a seguito di «certificazione di qualità» dell'azienda di smaltimento e della tecnologia di trattamento dei rifiuti. Con tali presupposti appare quindi superflua e non più giustificata la presenza dell'albo nazionale degli smaltitori che deve essere quindi eliminato.

Il sistema pianificatorio appare estremamente appesantito, burocratizzato e stratificato. Le competenze attribuite allo Stato attraverso lo strumento della pianificazione nazionale, rigida per sua natura, invalidano l'autonomia regionale in quanto non è prevista in maniera chiara ed inequivocabile la consultazione delle amministrazioni competenti con i settori interessati. Tale atteggiamento o quanto meno tale ruolo attribuito allo Stato appare in controtendenza rispetto alla volontà conclamata da più parti politiche di destrutturare l'organizzazione statale centralistica, verticistica, data la sua inefficienza, a favore di un federalismo regionale che si realizzi riservando allo Stato il compito di definire i principi, gli obiettivi generali e la normativa tecnica unificante per il Paese, lasciando all'ente locale tutti i rimanenti compiti normativi di programmazione, quelli amministrativi e quelli gestionali. Il ruolo dello Stato, per come appare dal decreto in esame, comporterà così com'è scritto un ineluttabile groviglio di adempimenti e di appesantimenti burocratici.

All'articolo 37 del decreto, poi, non vengono indicate, come invece fa la direttiva, le percentuali minime e massime del recupero e del riciclo e, nell'ambito del riciclo, quelle minime per ogni materiale. Lo strumento consortile trova inoltre la sua utilità quando la materia secondaria da riciclare non ha un apprezzamento sul mercato; nella realtà italiana i consorzi hanno un valore in quanto la privativa dei comuni sui rifiuti richiede uno strumento in grado di creare le condizioni di mercato.

Gli articoli 44 (rifiuti sanitari), 45 (veicoli a motore) e 46 (commercializzazione e marcatura delle pile), vanno pertanto stralciati dal decreto in esame, poichè le discipline che regolamentano tali tipologie di rifiuti sono peculiari e già oggetto di trattazione parlamentare o interministeriale.

Nei piani regionali di smaltimento sono previste deroghe per la utilizzazione di impianti esistenti per la termodistruzione di rifiuti. La volontà di favorire l'ENEL e l'ACNA appare evidente a svantaggio di altri operatori ed in generale delle regole del mercato competitivo.

Il comma 10 dell'articolo 22 deve essere eliminato in quanto dà la possibilità di installare impianti di recupero dei rifiuti anche prodotti da terzi all'interno degli stabilimenti industriali. Ciò significa fare aumentare i livelli di rischio in assenza o quasi di controlli esterni: il decreto prefigura una normativa di evidente favore invece che rifarsi alla direttiva comunitaria.

Relativamente agli impianti sperimentali e di ricerca, la direttiva non prefigura alcun canale preferenziale o aggiramenti della disciplina

dei rifiuti, mentre sono previste dall'articolo 29 facilitazioni per gli impianti di ricerca e sperimentazione. Questi, semmai, vanno installati ed autorizzati «a valle» del recepimento delle direttive e con decreti attuativi di un testo unico in materia di rifiuti: l'articolo 29 pertanto deve essere eliminato. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 47, in quanto il Parlamento non ha dato al Governo alcuna delega per normare in materia di tributi.

Il senatore POLIDORO dichiara di condividere lo schema di parere proposto dal relatore ed auspica che si possa pervenire in tempi brevi ad una sua votazione.

Replica agli intervenuti il ministro RONCHI il quale, riservandosi un successivo intervento in merito ai punti che necessitano di un'analisi di fattibilità, si rimette alla Commissione sulla proposta relativa allo stralcio dell'articolo 46, mentre analoga disponibilità non può assicurare per la parte relativa ai veicoli a motore dal momento che la demolizione senza recupero rappresenta un grosso problema ambientale. Condivide in linea di principio la parte relativa agli interventi sui cicli produttivi, ma dichiara che quanto proposto dal relatore potrebbe essere inserito nel decreto solo in forma di disposizioni programmatiche, dal momento che la previsione di incentivi economici e fiscali non rientrerebbe nell'ambito della delega e soprattutto non avrebbe una copertura finanziaria. Per quanto concerne la pianificazione, chiarisce che il piano nazionale proposto nell'ambito del decreto consterebbe in realtà di mere norme tecniche volte a quantificare gli obiettivi da raggiungere, gli *standards* da rispettare ovvero i valori di riferimento delle tariffe, vale a dire elementi che non potrebbero che essere definiti a livello nazionale; d'altra parte, è prevista una verifica in sede comunitaria successivamente al recepimento nei vari paesi delle direttive sui rifiuti ed in tale sede occorrerà portare i dati relativi alla percentuale di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti raggiunta da ciascuno Stato membro. Segnalato poi che l'osservatorio proposto dal relatore importerebbe oneri privi di copertura, per cui meglio sarebbe prevedere di affidare i compiti di raccolta ed elaborazione dei dati a strutture già esistenti quali l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente o il Ministero dell'ambiente, condivide il prospettato maggiore coinvolgimento degli enti locali ma segnala altresì che a tale risultato non potrebbe pervenirsi se non richiamandosi a quanto già previsto dalla legge n. 142 del 1990. Quanto agli ambiti territoriali ottimali, fa presente la necessità di non sottovalutare le convenienze che in generale sono connesse con ambiti di bacino più ampi di quello comunale; dichiara comunque la disponibilità ad accogliere il suggerimento di non limitare ai soli rifiuti solidi urbani le disposizioni riferite ai comuni nell'ambito dell'articolo 23. Dopo aver affermato che la definizione degli accordi di programma non può che avvenire a livello nazionale, si dichiara disponibile a riformulare in modo più chiaro la parte relativa alle autorizzazioni, nonchè ad eliminare l'autorizzazione stessa per i casi non coperti da un obbligo comunitario, ma fa presente altresì che data la grande debolezza dell'apparato di controllo, un'eccessiva semplificazione potrebbe prestarsi ad abusi e illegalità. Per quanto riguarda le osservazioni sulla tariffa, dichiara di non condi-

vedere la convinzione che il sistema tariffa si tradurrebbe in un aggravio di costi, essendo invece convinto che, mirando tale sistema ad una razionalizzazione e rendendo possibile l'attivazione di una concorrenzialità nel servizio di smaltimento, nel futuro si tradurrà necessariamente in una riduzione dei costi; in ogni caso, su uno slittamento per l'applicazione dell'articolo 47 potrebbe convenire, pur ritenendo che il termine proposto dal relatore sia troppo lungo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per stasera alle ore 20,30 non avrà più luogo.

Il presidente GIOVANELLI avverte altresì che la seduta della Commissione, già fissata per domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 15 avrà inizio alle ore 16; la Commissione è nuovamente convocata nella stessa giornata di domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 20, con lo stesso ordine del giorno della seduta pomeridiana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

16^a seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 16.

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996
(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: non ostativo, con osservazioni)

Riferisce il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Diana. Egli rileva che l'emendamento 2.15 ha una formulazione incongrua, poichè per non qualificare il silenzio come rigetto, sarebbe preferibile sopprimere tutte le seguenti parole: «il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e»; diversamente, vi sarebbe incertezza nel qualificare il significato del silenzio. L'emendamento 5.22, inoltre, potrebbe risultare in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), considerato il contesto in cui si inserisce; al riguardo si potrebbe optare per una soluzione intermedia, che appare più equilibrata anche nel corrispondere alle aspettative degli interessati, come quella offerta dagli emendamenti 5.1 e 5.25; l'emendamento 5.11, per altro verso, potrebbe determinare inconvenienti applicativi, ancora alla stregua del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione; la stessa valutazione può essere estesa agli emendamenti 5.12 e 5.13

Il senatore BESOSTRI ritiene che anche gli emendamenti 5.1 e 5.25 risultano inadeguati rispetto al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, con le osservazioni esposte dal relatore in ordine agli emendamenti 2.15, 5.22, 5.11, 5.12 e 5.13.

(768) COSTA. - *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(769) COSTA. - *Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943*

(1312) DEMASI e COZZOLINO. - *Norme integrative della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico anche agli allievi sergenti di complemento*

(1408) CAVERI. - *Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943*

(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore MAGNALBÒ in sostituzione della relatrice designata Pasquali: egli ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sui disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda.

(51) SMURAGLIA ed altri. - *Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro*

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, che introduce un regime speciale giustificato dalla particolarità della materia. Propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente ANDREOLLI rileva che nell'articolo 3 si prevedono i casi di intervento e di costituzione di parte civile nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro: nel comma 2, ultima parte, peraltro, si fa riferimento alla sicurezza delle popolazioni locali, la cui tutela, anche in giudizio, dovrebbe essere preferibilmente affidata ai rispettivi enti territoriali. Sarebbe opportuno, pertanto, omettere tale riferimento.

Conviene il relatore BESOSTRI, che ritiene opportuno, di conseguenza, formulare una osservazione rivolta a raccomandare che la costituzione di parte civile a tutela delle popolazioni locali sia rimessa ai principi generali ovvero affidata agli enti locali, in caso di indicazione specifica nel testo normativo.

La Sottocommissione concorda.

(314) DE LUCA Michele. - *Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, che sostituisce la senatrice Dentamaro nella funzione di relatore, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(800) BATTAFARANO ed altri. - *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS*

(1363) BONATESTA ed altri. - *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS*

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il contenuto dei disegni di legge proponendo infine un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(1501) Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994

(Parere alla 12ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(333) COVIELLO e VELTRI. - *Modifica ed integrazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette*

(1394) TURINI ed altri. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette*

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINGGERA illustra i disegni di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI ritiene preferibile trattare i disegni di legge in sede plenaria, in quanto vi sono coinvolte rilevanti valutazioni di ordine istituzionale.

L'esame dei disegni di legge viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996

28^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1546) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 464, sul quale la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta. Sono stati trasmessi inoltre alcuni emendamenti, tra i quali si segnala quello 6.0.7, sul quale è stato formulato in passato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto esso prevede una decurtazione a titolo gratuito del patrimonio dello Stato.

Il senatore MARINO fa presente che la cessione prevista dall'emendamento 6.0.7 è a favore delle regioni Sardegna e Toscana. Non si determinano pertanto conseguenze negative sul patrimonio pubblico inteso in un'accezione più generale.

Si associa il senatore VEGAS, rilevando che la cessione in questione è effettuata nell'ambito del settore pubblico allargato. Propone pertanto di formulare sull'emendamento 6.0.7 un parere contrario, senza richiamare però l'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, nonché sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quello 6.0.7, sul quale formula parere contrario.

(1612) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DONDEYNAZ, osservando che si tratta di un decreto-legge sulle società sportive professionistiche già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Per quanto di competenza, si segnala il comma 1-*bis* dell'articolo 2, che - come sostenuto anche dalla Commissione bilancio della Camera - comporta minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale fa presente che il comma 1-*bis* dell'articolo 2, nella formulazione adottata dalla Camera, sembra implicare una mera riformulazione dell'articolo 3 della legge n. 398 del 1991, mediante il riferimento al premio di addestramento e formazione tecnica. Quanto alla valutazione circa l'insorgere di minori entrate per il bilancio dello Stato dalla norma in questione, il Tesoro si rimette alle valutazioni del competente Ministero delle finanze.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame del provvedimento, in considerazione dell'opportunità di acquisire il parere delle Finanze.

(883) SENESE ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

(Nuovo parere su testo ed emendamento alla 2^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 29 ottobre, formulando un parere di nulla osta condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, sulla base di una erronea interpretazione dell'articolo 1, il nulla osta era stato condizionato alla modifica della clausola di copertura, con abbattimento dell'onere annuo a lire 30 milioni.

Va chiarito che il contributo - elevato da 120 a 150 milioni - riguarda gli anni 1996, 1997 e 1998, essendosi già esauriti gli effetti della precedente norma di spesa, che riguardava il triennio trascorso.

Per questo, sembrerebbe opportuno condizionare il parere di nulla osta alla riformulazione dell'articolo 1 che dovrebbe essere del seguente tenore: «Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'associazione »Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale«, con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui».

Resta ferma la condizione dell'approvazione dell'emendamento 4.1 nel quale occorrerebbe fare riferimento alla finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale».

Infine, per la parte relativa agli anni 1997 e 1998 si deve attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997.

Il senatore MARINO evidenzia l'opportunità di disporre di un quadro generale dei disegni di legge che prevedono l'erogazione di contributi a carico del bilancio dello Stato, soprattutto con riferimento alla clausola di copertura finanziaria dei suddetti disegni di legge.

Concorda il senatore CURTO.

La Sottocommissione, a revisione del precedente parere, formula infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'associazione »Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale«, con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui», che sia approvato l'emendamento 4.1, che in esso sia inserito il riferimento alla finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale», ed infine che, per la parte relativa agli anni 1997 e 1998, l'approvazione definitiva del provvedimento sussegua a quella della legge finanziaria per il 1997.

(1094) Emendamenti al disegno di legge: Nuove norme in materia di revisori contabili

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore DONDEYNAZ ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge.

Pervengono ora numerosi emendamenti tra i quali si segnalano, per i profili di competenza, quelli 1.10 e 1.8 che potrebbero comportare un incremento degli oneri quantificati dall'articolo 9 in 1 miliardo e 500 milioni.

Segnala, inoltre, che gli emendamenti 7.1 e 9.1 sono connessi e andrebbero valutati contestualmente dalla Commissione di merito.

Il presidente COVIELLO dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale sottolinea che l'emendamento 1.8 comporta oneri non quantificati nè coperti e che quelli 1.10, 7.1 e 9.1 sono connessi ed andrebbero pertanto valutati contestualmente.

La Sottocommissione formula infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.8 e 1.10, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che gli emendamenti 7.1 e 9.1 sono connessi e andrebbero valutati contestualmente dalla Commissione di merito.

(1468) Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, modifica la legge di ratifica della Convenzione sulla proibizione

zione delle armi chimiche. Per quanto di competenza, occorre rilevare che gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 6, concernenti l'istituzione di un ufficio e il funzionamento di un Comitato già esistente, non sembrano computati nella relazione tecnica e nella clausola di copertura finanziaria. Quanto a quest'ultima, va rilevato inoltre che occorre trasferire la decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1997 e attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria. Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento, per acquisire dal Tesoro i necessari chiarimenti.

Concorda la Sottocommissione.

(1408) Deputato CAVERI: Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, è finalizzato ad attribuire il titolo onorifico di sottotenente ad alcuni soggetti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1451) Norme in materia di circolazione monetaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a ommissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge sulle norme in materia di circolazione monetaria, già approvato dalla Camera dei deputati, non comporta problemi per quanto di competenza.

Il senatore MARINO sottolinea che le misure contenute nel provvedimento appaiono condivisibili in un contesto di tendenziale decremento del tasso di inflazione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(53) BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali

(1032) Norme sulla circolazione dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che i disegni di legge, di analogo contenuto, concernono la circolazione dei beni culturali in esito alla apertura delle frontiere tra i paesi europei e alla conseguente regolamentazione definitiva, appunto, in sede europea.

Per quanto di competenza, si segnalano gli articoli 16 e 20, da cui derivano maggiori spese e minori entrate per un importo di 300 milioni annui. La relativa copertura finanziaria è assicurata correttamente dall'articolo 27 del disegno di legge n. 1032 attraverso l'utilizzazione di parte dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa di ingresso nei musei.

Non appare congrua, invece, la copertura indicata nel disegno di legge n. 53, poichè andrebbe riferita ad un successivo esercizio finanziario e occorrerebbe comunque condizionare l'approvazione del disegno di legge a quella della legge finanziaria per il 1997.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sulla disposizione che prevede l'utilizzo di entrate del bilancio dello Stato per la copertura finanziaria di nuove spese.

Il senatore MARINO rileva che si tratta di una deroga al principio generale dell'unità del bilancio.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1032, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in esso sia assorbito il disegno di legge n. 53.

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione: in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Il relatore MARINO osserva che i disegni di legge, di analogo contenuto, sono finalizzati a riformare la disciplina della consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni nonché di ogni altro tipo di documento di carattere culturale.

Per quanto di competenza, si segnala che l'articolo 4, commi 3 e 4, del disegno di legge n. 875 prevede l'esenzione delle tasse postali relative all'invio dei documenti. L'articolo 11 provvede alla conseguente copertura finanziaria, per la quale occorrerebbe però spostare la decorrenza al 1997, prevedendo altresì che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguiva a quella della legge finanziaria per lo stesso 1997.

Il senatore VEGAS sottolinea che l'articolo 3 comporta costi amministrativi dai quali potrebbero discendere oneri per il bilancio dello Stato. Anche l'articolo 9 potrebbe dare luogo a oneri per il funzionamento della prevista Commissione, se si tiene conto della necessità di spese di missione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 3 e 9 del disegno di legge n. 875, sui quali formula parere contrario. Il nulla osta sul suddetto

disegno di legge è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al trasferimento della decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1997, nonché all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997.

(65) NAPOLI Roberto ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(238) DI ORIO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Parere su testo unificato alla 12^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Riferisce il senatore DONDEYNAZ, osservando che si tratta del testo predisposto dal Comitato ristretto della 12^a Commissione sulla nuova regolamentazione dei trapianti. Per quanto di competenza, segnala che molte disposizioni danno luogo ad oneri di carattere finanziario la cui copertura è prevista, nell'articolo 22, attraverso l'utilizzazione del Fondo sanitario nazionale per una quantificazione di 200 miliardi per il 1997 e 100 miliardi per gli anni successivi.

Occorre precisare, al riguardo, che si tratterebbe di una copertura su capitolo ordinario di bilancio e, pertanto, ormai vietata in conseguenza della recente modifica delle norme di contabilità. Inoltre, si dovrebbe avere conferma della quantificazione degli oneri previsti e, trattandosi di spesa permanente, sarebbe necessario anche indicare l'onere a regime.

Fa presente, infine, che limitatamente all'articolo 9 per l'istituzione del Centro nazionale trapianti è prevista una specifica copertura (comma 6): anche in questo caso si tratterebbe di copertura su capitolo ordinario di bilancio.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1539).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1544).

II. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

III. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli (1289) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (1546).
- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1035).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).
- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

II. Discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputato CAVERI. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943 (1408) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (768).
- COSTA. - Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943 (769).
- DEMASI e COZZOLINO. - Norme integrative della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico anche agli allievi sergenti di complemento (1312).

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale delle Capitanerie di porto, in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 767, 1364 e 1415 recanti istituzione della Guardia costiera.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).

- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di circolazione monetaria (1451) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (1541).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per la Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa (714).
- Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi (715).

Sui lavori della commissione

Proposta d'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1545).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
 - CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
 - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
 - ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
 - BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
 - FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinatasi nell'area di Ivrea: esame del documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- DE LUCA Michele. - Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (314).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).
- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

II. Esame del disegno di legge:

- Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 (1501).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 16 e 20

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE

del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO e VELTRI. - Modifica ed integrazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette (333).
- TURINI ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette (1394).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 13 novembre 1996, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (36).

